

**COMUNE DI
VANZAGO**
(PROVINCIA DI MILANO)



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2013 - 0027060 del 25/11/2013

SETTORE AFFARI GENERALI

Per informazioni rivolgersi

Sig.ra Adelia Maggioni

Tel. 02.93962.212

Prot. n. 18855

Vanzago, 14 novembre 2013

Raccomandata a.r.

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
DVA - Direzione Generale Valutazioni
Ambientali, ex Divisione III
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per il Paesaggio, le
Belle Arti, l'Architettura e l'Arte
Contemporanee
Via di S. Michele 22
00153 Roma

Regione Lombardia
Direzione Generale Ambiente, Energia e
Sviluppo Sostenibile – Struttura VIA
Piazza Città di Lombardia 1
20124 Milano

Italferr Spa
Responsabile della Unità Organizzativa
Costruzioni – Settore Procedure
Autorizzatorie e Contenzioso
Via Vito Giuseppe Galati 71
00155 Roma



Oggetto: avviso al pubblico di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi dell'art 183 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. sul progetto definitivo del potenziamento della linea Rho- Arona: tratta Rho- Gallarate quadruplicamento Rho – Parabiago e raccordo Y per gli effetti dell'Art. 167, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. CUP J31J05000010001.

Ai sensi dell'art. 183, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. si provvede a trasmettere osservazioni relative alla procedura di VIA richiamata in oggetto assunta in data 14.11.2013 con deliberazione di Giunta Comunale n. 170.

Distinti saluti.

Roberto Nava
Sindaco

	<p>Comune di VANZAGO Provincia di Milano</p> <p>Codice Ente 11119</p>	<p>Numero</p> <p>170</p>	<p>Data</p> <p>14/11/2013</p>	<p>Prot.</p> <p>19869</p>
--	---	--------------------------	-------------------------------	---------------------------

Deliberazione Giunta Comunale

Oggetto:

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO DEFINITIVO DELL'INFRASTRUTTURA STRATEGICA POTENZIAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA RHO-ARONA, TRATTA RHO-GALLARATE. PRIMO LOTTO FUNZIONALE RHO-PARABIAGO, COMPRENSIVO DEL RACCORDO Y: OSSERVAZIONI

Copia Conforme

L'anno 2013 addì 14 del mese di Novembre alle ore 20.30 nella Residenza Municipale previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori:

All'appello risultano :

NAVA Roberto	Sindaco	SI
TOSI Ernesto	Assessore-Cons.	SI
PROVASIO Umberto	Assessore	NO
SANGIOVANNI Guido	Assessore-Cons.	SI
FERRARIO Flavio Giuseppe	Assessore-Cons.	SI
BRIVIO Moreno	Assessore	SI

Partecipa il Segretario Generale, dott. VALLESE Massimo

Il Sig. NAVA Roberto, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO DEFINITIVO DELL'INFRASTRUTTURA STRATEGICA POTENZIAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA RHO-ARONA, TRATTA RHO-GALLARATE. PRIMO LOTTO FUNZIONALE RHO-PARABIAGO, COMPRENSIVO DEL RACCORDO Y: OSSERVAZIONI

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco, sig. Roberto Nava.

Premesso che:

- in data 10 giugno 2003 Italferr S.p.A. in nome e per conto di R.F.I. S.p.A. ha pubblicato sui quotidiani nazionali l'avviso di avvio del procedimento per la realizzazione di un terzo binario lungo la linea Rho-Gallarate, inviando contestualmente il Progetto Preliminare e lo Studio di Impatto Ambientale dell'opera al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il successivo pronunciamento del C.I.P.E.;
- con deliberazione n. 65/2005 del 27 maggio 2005, il C.I.P.E. ha approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 e dell'art. 185 comma 6, del D.lgs. 163/2006, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero, il progetto preliminare del triplicamento della tratta Gallarate-Rho - linea Arona-Rho, determinando il contestuale accertamento della compatibilità ambientale dell'opera ed attestando la localizzazione della stessa con l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati;
- in data 31 luglio 2009 Italferr S.p.A. in nome e per conto di R.F.I. S.p.A. ha pubblicato sui quotidiani nazionali l'avviso di avvio del procedimento, finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 166 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, relativo al "Progetto definitivo per il potenziamento della linea ferroviaria Rho-Gallarate, infrastruttura strategica di interesse nazionale" secondo l'articolo 1 della Legge 21 dicembre 2001 n. 443 - legge obiettivo;
- in data 7 agosto 2009 Italferr, che ha redatto la progettazione in qualità di soggetto tecnico di R.F.I., ha trasmesso al Comune di Vanzago il progetto definitivo relativo al potenziamento della Linea Rho-Arona, tratta Rho-Gallarate per l'istruttoria e le valutazioni di competenza del Comune. Tale progetto al fine di rendere l'opera completamente funzionale e di recepire i nuovi programmi di sviluppo ferroviario ed il nuovo modello di esercizio elaborati da Regione Lombardia, ha previsto la modifica del progetto preliminare con la realizzazione di un complesso a 4 binari dalla stazione di Rho fino alla stazione di Parabiago, la successiva prosecuzione del triplicamento della linea sino alla stazione di Gallarate ed il collegamento Rho, Fiera-Malpensa attraverso il nuovo raccordo Y;
- la trasmissione del progetto ai Comuni e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato avvio all'iter autorizzatorio previsto dal D.lgs. 163/2006;



- il 5 ottobre 2009 l'Amministrazione Comunale ha approvato con deliberazione n. 174 le osservazioni sul progetto definitivo di potenziamento della linea ferroviaria Rho-Arona relativamente alla tratta Rho-Gallarate. Tali osservazioni sono state trasmesse, in data 6 ottobre 2009 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a Italferr e a Regione Lombardia;

Rilevato che:

- a seguito della trasmissione di tutte le osservazioni redatte dagli Enti interessati dalla realizzazione dell'infrastruttura e da Regione Lombardia, in data 8 ottobre 2011 si è aperta la Conferenza di Servizi alla presenza dei rappresentanti del Governo e del C.I.P.E.;
- i lavori della Conferenza dei Servizi e i numerosi incontri alla presenza di rappresentanti di R.F.I., Italferr e Regione Lombardia hanno permesso l'attenta analisi delle osservazioni presentate e la loro conseguente trasmissione al C.I.P.E.;
- in data 21 febbraio 2011 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Delibera del C.I.P.E. n. 33 del 13 maggio 2010 con la quale è stato approvato il "Potenziamento della linea ferroviaria Rho-Arona. Tratta Rho-Gallarate. Primo lotto funzionale Rho-Parabiago";
- in data 9 maggio 2011, a seguito dell'adeguamento di tutti gli elaborati di progetto da parte dei tecnici di Italferr S.p.A. sulla base delle osservazioni formulate dal C.I.P.E., è stata trasmessa al Comune di Vanzago la documentazione relativa al progetto definitivo "modificato" di potenziamento della linea ferroviaria Rho-Gallarate tratta Rho-Parabiago.
- in data 15 giugno 2011, Italferr S.p.A. in nome e per conto di R.F.I. S.p.A. ha pubblicato sui quotidiani "Corriere della Sera" e "Sole 24 ore", l'avviso di avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 169 del Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006 relativo al nuovo progetto definitivo di potenziamento della linea ferroviaria Rho-Arona, tratta Rho-Gallarate, primo lotto funzionale Rho-Parabiago;
- in data 9 luglio 2012 il TAR della Lombardia con sentenza n.1914 del 2012 ha accolto il ricorso promosso da privati cittadini vanzaghese e dal Comitato Civico Contro il Potenziamento Ferroviario della tratta Rho-Parabiago annullando la delibera del C.I.P.E. n.33 del 2010. Sentenza successivamente confermata dal pronunciamento del Consiglio di Stato in data 21 dicembre 2012;
- attraverso la pubblicazione avvenuta in data 15 ottobre 2013 sui quotidiani "Corriere della Sera" e "Sole 24 ore" dello Studio di Impatto Ambientale, Regione Lombardia, R.F.I. S.p.A. ed Italferr S.p.A. hanno nuovamente avviato la procedura di approvazione del progetto definitivo dell'opera di "Potenziamento della linea Rho-Arona. Tratta Rho -Gallarate. Quadruplicamento Rho-Parabiago e Raccordo Y" ai sensi dell'art. 167, comma 5 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;



Progetto definitivo
Potenziamento della linea Rho-Arona
Tratta Rho-Gallarate
Quadruplicamento Rho-Parabiago e Raccordo Y
Primo lotto funzionale

Legge 443/2001 - Procedura di VIA

**Analisi delle componenti ambientali e
naturalistiche: SIA e Relazione di Incidenza**

Comune di Vanzago (MI)

Società Cooperativa Sociale Eliante Onlus

*Sede legale: Via San Pancrazio 14
20813 - Bovisio Masciago (MB)*

*Sede operativa: Via San Vittore 49
20123 - Milano*

P. IVA 04026890964

C.F. 04026890964

Mail: info@eliante.it

WEB: www.eliante.it

INDICE

Note di redazione	4
Principali abbreviazioni utilizzate in queste osservazioni	4
Introduzione	5
1 Circa la non conformità normativa della procedura in analisi	9
2 Documentazione presentata non consona	10
3 Inquadramento generale	11
4 Analisi della componente ambientale e naturalistica nella documentazione di progetto	13
4.1 Relazione Tecnica Generale (RTG)	13
1. Mancata chiarezza sull'organizzazione degli orari dei lavori durante la cantierizzazione	13
2. Apposizione di barriere, antipolvere e antirumore	14
3. <i>"Nuova derivazione dal Canale Villorosi (progetto correlato)"</i>	14
4.2 SIA: Quadro di Riferimento Programmatico (QRPCo)	15
4. Sistema di Gestione Ambientale	15
5. Non corretta individuazione delle <i>"aree sottoposte a tutela ambientale"</i>	15
6. Non completo coinvolgimento dei portatori di interesse	16
7. Concordanza o meno con strumenti di pianificazione territoriale sovracomunale	16
4.3 SIA: Quadro di Riferimento Progettuale (QRPlc)	17
8. Mancata previsione di attraversamenti per la fauna	17
9. <i>"Analisi dei cantieri"</i> . E consumo del suolo	17
10. <i>"Sistema naturale e paesaggistico"</i>	19
11. Predisposizione di un <i>"vivaio di appoggio"</i> ?	20
12. <i>"Interventi a verde previsti"</i>	20
13. Consumo della risorsa acqua	20
4.4 SIA: Quadro di Riferimento Ambientale (QRA)	21
14. <i>"Gli indicatori ambientali"</i>	21
15. <i>"Ambiente idrico (...) Qualità delle acque"</i>	21
16. Suolo	21
17. <i>"Vegetazione e flora"</i>	22
18. <i>"Fauna"</i>	23
19. <i>"Ecosistemi"</i>	28
20. <i>"Rumore"</i>	28

21. "Atmosfera"	29
22. "Ambiente idrico"	29
23. Opere di mitigazione	29
24. "Conclusioni e valutazione della significatività"	29
4.5 Relazione di Incidenza (RDI)	31
4.5.1 Aspetti generali	31
25. Situazione degli invasivi all'interno del Bosco di Vanzago	31
26. Distanza del sito Natura 2000 dalle opere	31
27. Elementi conoscitivi ed inquadramento ambientale del SIC/ZPS IT2050006	31
4.5.2 Ecosistemi	32
4.5.3 Incidenza del progetto	32
28. In fase di esercizio	32
29. In fase di cantiere	33
30. "Interferenza con la componente faunistica"	33
4.5.4 "Prescrizioni e misure di mitigazione degli impatti"	34
4.5.5 "Conclusioni"	34
4.6 Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA)	35
5 Richieste finali	36
5.1 Per il contesto generale	36
5.2 Per la parte tecnico-scientifica	36
5.3 Per la parte metodologica	38
5.4 Per la parte normativa	40

Note di redazione

Il rimando ai capitoli dei documenti progettuali analizzati è in carattere normale (p.e. § 10).

Una citazione dai documenti progettuali analizzati è sempre aiutata o dal titolo e dal numero del capitolo oppure è accompagnato dal rimando al solo numero di pagina.

Solo il rimando ai capitoli/note/tabelle/punti di queste osservazioni (sia nel testo, sia nelle note a piè di pagina) è in carattere grassetto (p.e. § 10).

Principali abbreviazioni utilizzate in queste osservazioni

SIA		Studio di Impatto Ambientale
RTG	doc. MDL1 10 D 05 RG MD0000 001 A	Relazione Tecnica Generale
QRPCo	MDL1 12 D 22 RG SA000P 001 A	Quadro di Riferimento Programmatico
QRPIe	MDL1 12 D 22 RG SA000G 001 A	Quadro di Riferimento Progettuale
QRA	MDL1 12 D 22 RG SA000A 001 A	Quadro di Riferimento Ambientale
RDI	MDL1 12 D 22 RG IM0004 001 A	Relazione di Incidenza
PMA	MDL1 12 D 22 RH SA000G 001 A	Progetto Monitoraggio Ambientale

Introduzione

In merito al progetto in esame, com'è noto, il Comune di Vanzago ha sempre partecipato con attenzione e coerenza alle varie fasi progettuali precedenti, non facendo mancare il proprio apporto nei momenti di confronto, nelle varie sedi preposte e anche attraverso l'invio di puntuali osservazioni; tra queste l'ultima fu composta attraverso la Deliberazione di Giunta Comunale n. 145/2011.

Da quel momento sono trascorsi oltre due anni e nel frattempo il Comune di Vanzago ha inteso migliorare e consolidare la propria specifica attenzione alla conservazione del territorio e delle sue risorse, tra le quali ambiente e biodiversità: per esempio l'Amministrazione Comunale, in diverse occasioni, ha lavorato e lavora in coordinamento con l'Ente Gestore del SIC/ZPS IT2050006, Ente strumentale della Regione Lombardia.

La presenza sul territorio comunale, perciò, del sito Natura 2000 Bosco di Vanzago risulta essere una peculiarità unica all'interno di una vasta conurbazione, purtroppo ricchissima di svariate e negative pressioni ambientali e di continue nuove pianificazioni e progettazioni; altre aree naturali e semi-naturali (Parchi e PLIS) e altri istituti (Reti Ecologiche) si pongono all'evidenza con l'obiettivo della conservazione del bene territorio, della citata diversità biologica e, non da ultimo dei servizi ecosistemici dai quali ogni forma di vita dipende.

Gli interventi sul territorio, per una loro effettiva sostenibilità, vanno valutati calcolando ampi margini di prudenza a favore dell'ambiente circa l'effetto degli impatti, non solo per mitigarli e/o per compensarli, bensì per migliorare e/o ripristinare, ove necessario, le connessioni e le funzionalità ecosistemiche.

L'urgenza storica circa la conservazione della biodiversità, ampiamente documentata a livello globale, nazionale e regionale fa comprendere che tanto più essa verrà con impegno tutelata all'esterno dei siti Natura 2000, tanto meglio e più facilmente si potranno conseguire i positivi obiettivi per i quali i siti Natura 2000 stessi sono stati identificati.

La difficoltà intrinseca ed evidente della materia richiede quindi che le analisi di piani e progetti vengano condotte in maniera chiara, aggiornata e scientificamente motivata e che, sia il Proponente sia, a maggior ragione, l'Autorità alla quale è demandata la responsabilità della valutazione, applichino il principio di precauzione e di prevenzione del danno alla fonte^[1], così come esemplarmente definitivo nei suoi contenuti dalla Commissione Europea nella sua specifica comunicazione^[2], nell'osservanza del pensiero del Giudice comunitario^[3].

Da anni è perciò in crescita la sensibilità dell'opinione pubblica, delle Amministrazioni e del Legislatore in merito alla salvaguardia del territorio e indicazioni sempre più reiterate e precise vengono espresse a tal riguardo; in questo senso, ancora, diventa normativamente cogente prendere atto di ciò che emanano gli Organi di controllo normativo e procedurale.

Per quanto riguarda (solo) l'ultimo periodo in cui il progetto in parola è stato fornito di un nuovo Studio di Impatto Ambientale, giova allora ricordare che, a conferma dell'importanza e, soprattutto, dell'obbligo di dare sostanza tecnico-scientifica e di approfondimento nella **procedura di VIA**, così a maggio del 2012 si è espresso il Consiglio di Stato:

¹ "La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»" (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, TFUE, art. 191).

² Bruxelles, 02.02.2000, COM(2000)1 final. Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione.

³ "La Corte ha già dichiarato che il requisito di un'opportuna valutazione delle incidenze di un piano o progetto è subordinato alla condizione che questo sia idoneo a pregiudicare significativamente il sito interessato. Ora, tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un tale rischio esiste poiché non può essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che il suddetto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato (v. sentenza 20.10.2005, causa C-6/04, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-0000, punto 54)". Sentenza C-98/03 del 10.01.2006.

Com'è stato recentemente ribadito (C.d.S., sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246; sez. V, 22 giugno 2009, n. 4206; VI, 17 maggio 2006, n. 2851), alla stregua dei principi comunitari e nazionali, oltre che delle sue stesse peculiari finalità, la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione-zero; in particolare (C.d.S., sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4245, cit.), è stato evidenziato che *"la natura schiettamente discrezionale della decisione finale (e della preliminare verifica di assoggettabilità), sul versante tecnico ed anche amministrativo, rende allora fisiologico ed obbediente alla ratio su evidenziata che si pervenga ad una soluzione negativa ove l'intervento proposto cogli un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell'interesse diverso sotteso all'iniziativa; da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste (cfr. Cons. St., sez. VI, 22 febbraio 2007, n. 933)"*⁴.

A sostegno invece dell'importanza della RER, **Rete Ecologica Regionale**, occorre menzionare la Sentenza 2170 del 16.04.2012 del Consiglio di Stato, circa un procedimento SUAP: *"silenzio-assenso nell'ambito della Conferenza dei Servizi e prevalenza delle norme del PTCP e PTR"*. Per questo si riporta un esaustivo estratto di commento:

"Vi è un'altra questione affrontata nella sentenza in commento sulla quale pare opportuno soffermarsi. La Provincia [MB, ndr] rilevava anche la mancata verifica di compatibilità con le norme prevalenti del PTCP e del PTR in violazione di quanto disposto dall'art. 97, comma 3, della l.r. Lombardia n. 12/2005 ("Sportello Unico delle attività produttive"), ad integrazione del summenzionato art. 5 del d.p.r. n. 447/1998, secondo cui non possono essere approvati i progetti per i quali la Conferenza di servizi rilevi elementi di incompatibilità con previsioni prevalenti dei sopra menzionati strumenti di pianificazione.

Invero, secondo l'Ente provinciale, l'area sulla quale avrebbe dovuto insorgere il manufatto ricadeva nell'ambito della Rete Ecologica Regionale (nello specifico, in un corridoio ecologico nel quale le nuove trasformazioni erano vietate) avente carattere prevalente ai sensi dell'art. 20 della l.r. n. 12/2005, con la conseguenza, appunto, che non si sarebbe potuto farsi luogo a variante mediante procedimento SUAP.

Il Consiglio di Stato, dopo aver evidenziato, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, l'importanza della RER giacché riconosciuta in via legislativa con l'art. 3 della l. n. 86/1983 e aver rilevato che dalla certificazione rilasciata dalla Regione Lombardia nel novembre 2011 l'erigenda opera risultava inserita in un "corridoio primario" della RER, si sofferma sul requisito della "prioritarietà" della RER e della sua prevalenza rispetto alle norme di PGT.

In particolare, affermando: se è vero che, a mente del comma 5 dell'art. 20 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 in ultimo citata, non è sufficiente, per affermarne "la prevalenza", che ricorra l'ipotesi di una "infrastruttura prioritaria", ma è altresì necessario che il PTR stesso stabilisca detta prevalenza (non altro senso è possibile infatti attribuire all'inciso, contenuto nel comma 5 citato "qualora ciò sia previsto dal piano"), per le già chiarite ragioni è

⁴ Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3254 del 31.05.2012.

a quest'ultimo elaborato, ed ai richiami nello stesso contenuti, che occorre fare riferimento per affermare - o meno - il requisito della "prevalenza".

Secondo il giudice, posto che tale rapporto di prevalenza era stato affermato a più riprese nelle delibere di giunta regionale n. 8515/2008, 6447/2008 e 10962/2009, avendo, conseguentemente, il Documento di Piano richiamato la citata infrastruttura definendola "prioritaria" (siccome connotata ex art. 3 ter della legge regionale n. 86/1983), ne discendeva che il detto rapporto di prevalenza (limitativo nei termini della inedificabilità, ed espressivo del principio della doverosa comparazione del progetto con le esigenze sottese alla RER) poteva essere positivamente affermato"⁵].

In merito all'applicazione del **principio di precauzione** si ricorda

1. della sentenza del TAR Piemonte, Sez. I, n. 657, del 17.06.2011, il seguente passaggio:

"(...) la norma di cui all'art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 è da ascrivere al novero delle norme precauzionali, ispirate al principio di precauzione che nella materia ambientale ha ottenuto sanzione di diritto positivo ad opera del recepimento, da parte del d.lgs. n.152/2006, delle varie direttive comunitarie che lo avevano elevato al rango di principio fondamentale nella materia dell'ambiente.

Il principio di precauzione traduce in sostanza quello che a partire dal Protocollo di Kyoto gli Stati contemporanei vogliono sia l'atteggiamento delle Amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dell'ambiente nei confronti di questo patrimonio dell'umanità e si sostanzia in un insieme di regole e prescrizioni, di carattere sostanziale ma anche procedurale, intese a scoraggiare comportamenti anche solo potenzialmente idonei ad arrecare vulnera all'ambiente e al paesaggio.

Non richiede la norma un'idoneità in atto ma solo in potenza, della singola iniziativa urbanistica, inserita in un contesto di pianificazione o programmazione, ad incidere il bene ambiente";

2. della sentenza del TAR Catanzaro, Sez. I, n. 998, del 08.10.2012, il seguente passaggio:

"La P.A. non può limitarsi ad una generica accettabilità del progetto separata da valutazioni inerenti all'inserimento dello stesso in un peculiare contesto ambientale, ma è tenuta a considerare le caratteristiche specifiche dell'area sulla quale è prevista la realizzazione dell'opera, anche in presenza dei più moderni accorgimenti tecnico-progettuali, per cui, sussistendo determinati fattori di rischio in una determinata zona, il principio di precauzione impone di non aggravare la situazione mediante la realizzazione di un impianto che presenta chiare ed inequivoche problematiche per la sicurezza ambientale.

Conseguentemente, la valutazione di impatto ambientale perde la sua natura di mero giudizio tecnico per assumere profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano degli interessi pubblici in rilievo, con la conseguenza che la scelta di non sottoporre beni di primario rilievo costituzionale - quali la salute e l'ambiente - ad ulteriori fattori di rischio sfugge al sindacato giurisdizionale, che si ferma alla valutazione dei tradizionali vizi sintomatici della legittimità amministrativa";

⁵ Fonte:

http://www.deiurepublico.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3072:cons-stato-16-aprile-2012-n-2170&catid=127:consiglio-di-stato

Le sottolineature sono della Scrivente.

3. della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4227, del 21.08.2013, il seguente passaggio:

"(...) il principio di "precauzione" direttamente discendente dal Trattato UE che, per ciò solo, costituisce criterio interpretativo valido in Italia, a prescindere da singoli atti di recepimento delle direttive in cui esso si compendia, fa obbligo (...) alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio stesso.

(...) L'applicazione del principio di precauzione comporta che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali".

Per quanto fino ad ora espresso, il Comune di Vanzago intende esprimersi con pieno approfondimento circa le tematiche ambientali e naturalistiche, che verrebbero impattate dal progetto in esame in quanto, dall'esame svolto, non appare che la documentazione presentata dal Proponente affronti adeguatamente la pratica di VIA, né che consideri gli impatti sulla RER né che, tanto meno e conseguentemente, tenga in dovuto conto il principio di precauzione.

Ciò detto appare chiaro che per la specifica tematica in trattazione, la biodiversità e gli ecosistemi, non sarà possibile procedere unicamente con delle osservazioni puntuali relativamente al territorio comunale: habitat e specie sono in stretta correlazione ovunque e non riconoscono certamente i confini amministrativi.

1 Circa la non conformità normativa della procedura in analisi

Occorre far rilevare da subito che la procedura in analisi pare viziata da una macroscopica mancanza, allorché il Proponente, all'interno di un unitario disegno progettuale sulla tratta Rho-Gallarate, ha inteso separare le opere in più progettazioni distinte, avviando le stesse a compimento attraverso differenti Valutazioni di Impatto Ambientale.

Questo "primo lotto funzionale" in esame lascia intendere possa essere seguito da successivi lotti lavori: all'interno di questo "primo lotto funzionale" le opere vengono diversificate in due lotti, con numerazioni che non partono dal numero 1^[6].

In aggiunta è risaputo come lo stesso Proponente abbia in corso, per il medesimo progetto, una pratica di VIA per la "Nuova derivazione dal Canale Villoresi"^[7].

La scrivente nota come tale suddivisione di opere in più distinti progetti rappresenti un evidente esempio di *project splitting*, censurato dalla DG Ambiente della Commissione Europea e dalla Circolare del Ministro dell'Ambiente n. 15208 del 07.10.1996 sulle "Procedure di valutazione di impatto ambientale".

Un tale *vulnus*, rispetto alla corretta e ragionevole interpretazione dello spirito e della lettera circa le vigenti norme in materia di VIA, non può certo essere sanato laddove più distinti progetti preliminari e/o definitivi e le relative pratiche di VIA, continuino a procedere separatamente nei rispettivi iter.

⁶ "Il programma dei lavori è stato impostato con riferimento agli appalti dei lavori individuati per l'intero progetto:

a) Lotto 11 - PRG di Rho (...)

b) Lotto 12 - Quadruplicamento della tratta Rho-Parabiago e raccordo Y (...)" RTG, pag. 115.

⁷ La giunzione tra i due progetti è esplicitamente riportata anche dal Proponente nel **QRPCo**:

"Relativamente alle prescrizioni formulate dal CIPE nella delibera n. 33/2010, di carattere particolare, la configurazione del nuovo progetto definitivo comprende - come convenuto nell'incontro del 14 maggio scorso [14.05.2012, ndr] tra RFI ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

- sia la "realizzazione della nuova derivazione dal canale Villoresi" come intervento correlato al progetto ferroviario, il cui finanziamento resta inserito all'interno del Costo a Vita Intera dell'intervento Rho-Gallarate, ma la cui procedura di autorizzazione - peraltro già avviata (VIA regionale attualmente in corso, CdS e DPU non ancora avviati) - rimarrebbe tuttavia separata da quella ferroviaria,
- sia la "compensazione economica dell'eventuale disagio abitativo da corrispondere ai proprietari di edifici frontisti legittimamente edificati nella fascia di rispetto ferroviario di cui al DPR 753/80 Titolo III" (pag. 6).

2 Documentazione presentata non consona

Si desidera segnalare l'anomala e quanto mai spiacevole constatazione circa alcune Relazioni, tra cui per esempio la **RDI** e il **PMA**, ma non solo, che costituiscono centinaia di pagine di consultazione assolutamente importanti in materia di valutazione ambientale, che sul sito WEB del Ministro dell'Ambiente sono state rese disponibili fornendo *files* in formato <.pdf> costituiti dalla scansione dei documenti originali e non generati da *files* di testo.

Questa situazione rende impossibile interrogare il *file* a video attraverso ricerche di parole, di testi o di capitoli, permettendo a video solo lo scorrimento delle pagine. L'ingente lavoro di lettura e scrittura di osservazioni a carico dell'A.C. è reso perciò ancora più gravoso da questa disattenzione - se non proprio un artificio -, che costringe nei fatti alla stampa dei documenti, con i costi e spreco di carta che ne derivano.

Secondo chi scrive tutto ciò è da considerarsi contrario ai disposti delle normative comunitarie e nazionali, le quali spingono verso la diffusione delle informazioni ambientali per mezzo della loro pubblicazione in Internet di documenti i cui supporti informatici, se ne deduce, devono rispondere completamente ai requisiti delle nuove tecnologie e non debbono essere semplicemente il surrogato di una fotocopiatura.

Inoltre la documentazione è stata resa disponibile sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare solo a partire dal 24 ottobre 2013.

Per mancanza di coerenti strumenti di supporto, è da ritenersi siano state perciò inficiate le *"tempestive ed effettive opportunità di partecipazione del pubblico nelle procedura decisionale in materia ambientale"*, che devono essere offerte, così come richiesto dalla Direttiva 2003/35/CE, art. 3, c. 4, ora Direttiva 2011/92/UE, art. 6, c. 2.

3 Inquadramento generale

Le presenti osservazioni intendono rappresentare una valutazione oggettiva, il più possibile di taglio scientifico per gli argomenti che lo richiedono, e in armonia con gli indirizzi di buon senso e di sostenibilità.

Il progetto in analisi, nel contesto della Legge Obiettivo, si presenta con autorevolezza e con diverse conoscenze ed elementi di valutazione e di impatto; sotto l'aspetto ambientale il Proponente ha sì confezionato specifiche informazioni e tuttavia l'assenza di particolari e/o riconosciute emergenze naturalistiche (Aree parco, siti Natura 2000, Riserve) direttamente e/o gravemente impattate dal tracciato, ha fatto in lui scemare l'attenzione sull'ambiente, dando per scontato che la presenza dell'attuale linea ferroviaria funga da *placet* per il progetto in esame, nel senso che i lavori di cui trattasi secondo lui non potrebbero arrecare maggiore danno, più di quanto l'attuale linea, appunto, già non arrechi.

Le analisi ambientali che il Proponente dice di aver compiuto non sono tali, poiché non sono supportate da alcun dato e quindi sono da ritenersi non attendibili e, forse, unicamente rilevate da bibliografia.

Occorre ammettere che spessissimo nella predisposizione di opere si è costretti a scontrarsi con chi, nel tentativo di contenere le spese di progettazione, tenta di evitare gli approfondimenti dei comparti florovegetali e faunistici, cercando di superarli attraverso l'analisi delle conoscenze già pubblicate e rimandando semmai alle fase esecutiva di progetto l'effettivo studio delle presenze: questo modo di agire non è corretto ed è censurabile in quanto di fatto costringe l'ambiente - inteso come habitat e specie - a subire il progetto, che nel frattempo viene approvato (si veda a tal proposito il successivo § 4.6).

L'ambiente perciò si '*compatibilizza*' agli obiettivi di progetto e le mitigazioni e le compensazioni - ove predisposte - nello SIA, generiche e non 'specie-specifiche' si deve comprendere vengano strutturate in base ad un criterio anche di buon senso e/o di buona volontà ma scientificamente parlando solo di approssimazione, con margini di errore, o insufficienza, o persino insensatezza, che possono essere anche rimarchevoli, lasciando poi il compito al Piano o Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) di risistemare le cose e riadattarle, ammesso che possa essere sufficiente e che abbia senso questo procedere (si veda a tal proposito il successivo § 4.6).

Progetto di Monitoraggio Ambientale, in questo caso, ancora, che si compone solo di elementi di valutazione preliminare senza che vi sia una linea preferenziale di attenzione su indicatori ambientali o biologici di specie, così come il QRA avrebbe dovuto indicare - compito che in effetti non ha svolto -.

L'immediata traduzione di queste condizioni in relazione alle pressioni ambientali che l'opera genererà in fase di cantiere (e in parte anche in fase di esercizio), porta ad una lettura decisamente preoccupante: questo progetto rischia di risultare facilmente non sostenibile per il suo impatto, o comunque rischia di recare con sé un impatto territoriale molto più severo di quanto il Proponente voglia far credere.

Sulla visione generale dell'opera si può invece affermare che gravemente e sostanzialmente:

- sono da reputarsi insufficienti e/o non condivisibili le valutazioni sull'Area di Influenza soprattutto per quanto riguarda l'interruzione di corridoi ecologici e la frammentazione territoriale;
- gli approfondimenti ecosistemici, nei confronti di vegetazione e fauna, non presentano conclusioni di impatto motivate, ovvero gli stessi sono identificati solo come tipologia e, in maniera molto grave, la significatività è resa in termini deduttivi e su basi non scientifiche;
- di fatto la componente faunistica è stata completamente ignorata nel progetto nella definizione delle tipologie di impatto e delle loro significatività;
- i fattori di pressione, di origine sia naturale che antropica, già presenti sul territorio non sono stati assolutamente indagati;

- gli approfondimenti sugli impatti non hanno tenuto conto, per le varie componenti di analisi, né dell'effetto sinergico delle varie tipologie di impatto, né dell'effetto cumulativo delle stesse unitamente ai fattori di pressione già presenti sul territorio;
- i servizi ecosistemici non sono stati identificati e non sono stati identificati i valori, anche economici, di detti servizi messi gratuitamente a disposizione dall'ambiente naturale alle sue comunità viventi, tra cui l'uomo. Gli ecosistemi e l'ambiente forniscono inoltre "servizi" immateriali (gioco, spazio, rilassamento, silenzio, bellezza, cultura, radici storiche ed identitarie, eccetera) non monetizzabili ma che vanno ugualmente considerati;
- i valori delle perdite ecosistemiche non sono stati internalizzati all'interno dei costi di progetto;
- non sono stati affrontati in termini di perdita di valore ecosistemico il consumo permanente ed irreversibile delle risorse che occorrono per la costruzione dell'opera (principalmente suolo e acqua)[⁸].

⁸ ESA - Ecological Society of America, April 2000. *Ecological Principles for Managing Land Use*
Traduzione a cura di A. Pollutri, WWF Italia.

"Implement Land-Use and Management Practices that are Compatible with the Natural Potential of the Area"

Because local physical and biotic conditions affect ecological processes, the natural potential for productivity and for nutrient and water cycling partially determine the appropriate land-use and -management practices for a site.

Land-use practices that fall within these place limits are usually cost-effective in terms of human resources and future costs caused by unwarranted changes on the land. Implementing land-use and -management practices that are compatible with the natural potential of the area requires that land managers have an understanding of the site potential".

Implementiamo forme d'uso del suolo e pratiche di gestione che siano compatibili con il potenziale naturale dell'area

Poiché le condizioni fisiche e biotiche locali influenzano i processi ecologici, il potenziale naturale per la produttività e per il ciclo dei nutrienti e dell'acqua determinano, in parte, i tipi d'uso del suolo appropriati e le pratiche di gestione di un'area.

Le pratiche d'uso che rientrano all'interno di questi limiti imposti dal luogo sono di solito convenienti in termini di risorse umane e costi futuri causati da cambiamenti imprevisti a carico del territorio. Attuare un uso del suolo e pratiche di gestione che sono compatibili con le potenzialità naturali della zona, richiede che gli amministratori abbiano compreso le potenzialità dell'area.

4 Analisi della componente ambientale e naturalistica nella documentazione di progetto

Le osservazioni dello SIA che seguono sono organizzate in maniera puntiforme, con attenzione maggiore al Quadro Ambientale (QRA) e alla Relazione di Incidenza (RDI).

Tuttavia sono state visionate anche altre Relazioni ricercando informazioni e contenuti che possano essere d'interesse al fine della completa determinazione dell'impatto del progetto in esame.

I punti progressivi sono stati composti a seconda della comparizione degli argomenti trattati nei documenti analizzati, cercando di compattare gli argomenti stessi quando presenti in differenti punti, nei vari documenti.

4.1 Relazione Tecnica Generale (RTG)

1. Mancata chiarezza sull'organizzazione degli orari dei lavori durante la cantierizzazione

Nella RTG è riportato: *"È stato previsto che le lavorazioni si possano svolgere anche su due turni giornalieri (concentrando in orario notturno in particolare le lavorazioni di realizzazione delle barriere antirumore, che determinano un impatto acustico minore di quelle di realizzazione dei rilevati e delle opere d'arte) in modo da soddisfare le esigenze temporali dell'appalto"* (pag. 102).

Questa prima citazione chiede che si introduca subito un elemento di gravissima mancanza nel progetto, ovvero il totale disinteresse del Proponente circa gli impatti sulla fauna.

Fermo restando che in nessuna parte della documentazione analizzata è specificato se durante la fase di cantiere si procederà con una qualche attenzione stagionale sulla fauna stanziale o migratrice, per non interferire su comportamenti vitali, soprattutto durante i periodi riproduttivi e di controllo/frequentazione delle tane e dei nidi⁹, la citazione non è chiara per quali orari si debba intendere l' *"orario notturno"*, e di nuovo se detto orario notturno sia possibile in tutte le stagioni.

In ogni caso è evidente che un cantiere continuo sulle quattro stagioni, per orari di lavoro ininterrotti potenzialmente dalle 6,00 alle 22,00 - e forse oltre - può arrecare un certo disturbo alla fauna, sia essa alata che terricola, per rumori, andirivieni di mezzi, frequentazione antropica, occupazione di spazi, illuminazioni, produzioni di polveri.

A pag. 108 il lettore viene sincerato sul fatto che *"non sono previste lavorazioni notturne"* ma, nuovamente, non è chiaro cosa sia *"notturno"* e cosa non lo sia.

Nella pag. 109 aumenta la confusione: *"Per particolari fasi di lavoro e nel caso di eventuale sopraggiungere di necessità che comportino periodi di lavorazione notturna (...)"*.

Pare quindi evidente che le lavorazioni notturne potranno tranquillamente prodursi per esigenze di cantiere, anche se questo non è ammesso in maniera univoca. Infatti la frase di prima prosegue con: *"(...) qualora si riscontrasse l'insorgenza di livelli sonori eccedenti i limiti di norma, si dovrà richiedere ai comuni interessati una deroga temporanea dai limiti normativi, come previsto dalla Legge Quadro, per la durata della fase lavorativa in questione"* (pag. 109).

Degli impatti sulla componente faunistica, ovviamente, neppure un accenno.

⁹ Pare tuttavia evidente che la questione non si ponga in nessun modo per il Proponente. Avendo totalmente ignorato la tematica, non si poteva pretendere di più dall'unico documento in materia, ovvero il Programma Lavori, che presenta al momento una cadenza continua di operatività, sui quattro trimestri dell'anno, per cinque anni consecutivi.

2. Apposizione di barriere, antipolvere e antirumore

“Tutti i ricettori residenziali prospicienti le aree di lavoro saranno protetti tramite barriere antipolvere di altezza pari a metri 2,50; ovviamente, laddove i ricettori risultano protetti da una barriera antirumore, questa stessa assolve anche la funzione di limitazione dei disagi generati dalla polverosità indotta dalle aree di lavoro e dal traffico di cantiere sulla popolazione residente” (pag. 110).

Fermo restando che sarebbe utile conoscere la lunghezza della sezione tipo di barriera antipolvere che potrà progressivamente essere spostata per seguire l'avanzamento del cantiere (il **QRPE** nulla dice a proposito), l'altezza prospettata pari a 2,5 mt si ritiene sia sufficiente per attenuare la dispersione aerea di polveri per operazioni condotte manualmente, con vento debole o assente.

Più difficile invece credere che questa altezza possa essere sufficiente per lavorazioni con mezzi e/o in presenza di vento dalla media intensità ad aumentare; senza dubbio dette barriere non sono di nessun aiuto durante il sollevamento con l'escavatore della terra verso il camion, il cui filo superiore delle sponde del cassone già da solo è posto all'incirca a 2,6 mt, dipendentemente dalla conformazione del ribaltabile. Se ne trae che l'escavatore porterà la benna colma di terra ad un'altezza media di circa 4 metri.

3. "Nuova derivazione dal Canale Villoresi (progetto correlato)"

(§ 9)

Il § 9 della **RTG** (pagg. 117÷120) riporta alcune considerazioni in merito ad un secondo progetto, correlato a quello in parola, sul quale nel precedente § 1 già ci si è espressi negativamente sulla procedura.

Sulla "Nuova derivazione dal Canale Villoresi" si afferma:

“Data la delibera CIPE, si è provveduto ad elaborare uno scenario progettuale (...) fortemente condiviso sia con i tecnici del Consorzio Est Ticino Villoresi, sia con il WWF (...)” (pag. 118).

E ulteriormente:

“Il derivatore di Bareggio al momento scorre in parte all'interno della Riserva Naturale Bosco WWF di Vanzago. In questa zona, il progetto del Tratto Nord-Sud prevede la dismissione del vecchio tracciato del canale e la realizzazione di un tratto di scolare interrato con funzionamento idraulico a pelo libero destinato ad accogliere la quasi totalità della portata proveniente da monte. L'attuale canale superficiale, che accoglierà una minore aliquota di portata, sarà invece oggetto di una riqualificazione secondo tecniche di ingegneria naturalistica tali da mitigare l'impatto ambientale generato dall'opera in un quadro di ecosostenibilità della trasformazione predisposta (così come concordato con gli stessi rappresentanti del WWF)” (pag. 118 e 119).

Da ultimo, similmente:

“L'attuale canale superficiale invece, che accoglierà una minore aliquota di portata, sarà oggetto di una riqualificazione secondo tecniche di ingegneria naturalistica tali da mitigare l'impatto ambientale generato dall'opera in un quadro di eco-sostenibilità della trasformazione predisposta (così come concordato con gli stessi rappresentanti del WWF)”.

RDI, pag. 91.

A tal proposito, senza voler prendere parola per conto dell'Ente Gestore, si fa notare che il progetto di nuova derivazione non è parso affatto così condiviso come qui si afferma, almeno a scorrere le 38 pagine di fitte osservazioni che l'Ente gestore stesso in data 19.12.2012 ha prodotto sul e contro il menzionato progetto.

4.2 SIA: Quadro di Riferimento Programmatico (QRPco)

4. Sistema di Gestione Ambientale

Il Proponente comunica che *“L’articolazione del lavoro, le metodologie di caratterizzazione del contesto ambientale e sociale interessato, le modalità di valutazione delle interferenze e di individuazione delle misure di controllo dei rischi e degli impatti, fanno riferimento al Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.) societario, adottato ai sensi della normativa UNI-EN ISO 14001: la società Italferr, infatti, è certificata secondo tale norma dal 2006”* (pag. 8).

Italferr non comunica però dal 2006 come si siano protratti i rinnovi di certificazione né informa che detta certificazione ISO14001 non attesta in automatico la sostenibilità ambientale dell’azienda ma solo la metodologia di lavoro rispetto a determinate tematiche che sono per lo più trattate a compartimenti stagni, ovvero non interrelate.

La questione, tuttavia, non è tanto avere o meno un sistema di certificazione di gestione ambientale, quanto di applicarlo in maniera opportuna e rigorosa.

Ci si richiama con questo a tutti gli aspetti sostanziali e insufficienti che sono già stati affrontati in queste note, ai quali molti altri stanno purtroppo per aggiungersi.

Ma anche riguardo alle parti di impostazione sembra già da subito non esserci chiarezza. Infatti, per esempio, prima si afferma che il *“primo passo procedurale: corrisponde ad un breve escursus dei n. 16 aspetti ambientali del sistema di gestione ambientale”* (pag. 9). Ma poco oltre gli *“aspetti ambientali significativi”* sono individuati solo in numero di 13 (pag. 10).

5. Non corretta individuazione delle *“aree sottoposte a tutela ambientale”*

Nel documento è detto che nel Sistema Vincoli e Aree protette sono da individuarsi *“le aree sottoposte a tutela ambientale: siti Natura 2000 (SIC e ZPS), parchi, oasi, IBA (Important Bird Areas), etc. La trattazione è contenuta nei Capitoli 9, 10 del presente documento”* (pagg. 11 e 12).

Per inciso i citati capitoli 9 e 10 non trattano di *“aree sottoposte a tutela ambientale”* bensì, rispettivamente, di *“Piano per l’assetto idrogeologico”* e *“Pianificazione locale”*; le *“Aree protette”* sono trattate al § 11.

Ciò alimenta il dubbio che il QRPco possa essere anche frutto di ricopiature da altri lavori; la situazione si ripeterà purtroppo in altre parti dello SIA, come si vedrà al successivo punto 27.

Il prima citato *Sistema di Gestione Ambientale* pecca subito di una grave lacuna; infatti nei nominati capitoli non vi è traccia del PLIS "Parco Basso Olona"¹⁰, riconosciuto con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 475 del 30.11.2010¹¹, di 260 ha di superficie e insistente sui Comuni di Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho e Vanzago¹².

Il PLIS Parco Basso Olona a NW si unisce con un lembo del PLIS "Parco del Roccolo", costituendo quindi una certa continuità ecologica. Allo stesso modo esso funge da punto di raccordo, oltre le linee ferroviarie Rho-Arona e Milano-Novara, con settori a N del Parco Agricolo Sud Milano e a NE per il SIC/ZPS IT2050006.

6. Non completo coinvolgimento dei portatori di interesse

Grande rilevanza documentale in questo progetto, per la verifica della sua sostenibilità, è dovuta alla valutazione dell'incidenza delle opere sul SIC/ZPS IT2050006.

Visto quanto già affermato nel § **Introduzione**, ossia per la rilevanza dell'area sul territorio vanzaghese, codesta A.C. intrattiene un costante flusso di informazioni con l'Ente Gestore del sito Natura 2000.

Per questo appare particolarmente strano, oltre che formalmente non corretto che il Proponente, nei suoi contatti istituzionali e per la "costruzione della banca dati", non abbia pensato di coinvolgere l'Ente Gestore: esso non figura nominato a pag. 14.

Questo mancato coordinamento porterà a risultati assolutamente insoddisfacenti, oltre che inverosimili, così come si affronterà più avanti al **punto 18**.

7. Concordanza o meno con strumenti di pianificazione territoriale sovracomunale

Il documento affronta in successione contenuti ed indicazioni del Piano Territoriale Regionale, PTR, (§ 8.2.1) e dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, PTCP (§ 8.2.2 per la Provincia di Milano e § 8.2.3 per la Provincia di Varese).

Vengono tratte alla fine delle sommarie conclusioni: *"Nel complesso l'intervento risulta coerente con la pianificazione territoriale ritrovando peraltro riscontro diretto nella maggior parte dei documenti di programmazione analizzati. In altri casi collabora comunque all'attuazione degli obiettivi di piani*



¹⁰ PLIS "Parco Basso Olona":

¹¹ Con largo anticipo, quindi, sulla data di redazione del presente SIA.

¹² Si veda:

http://www.provincia.milano.it/parchi/i_parchi/parchi locali di interesse sovracomunale/Parchi riconosciuti/Basso Olona.html

ovvero nella sostanza non modifica gli indirizzi di tutela, in quanto trattasi di un potenziamento in sede di una linea esistente” (pag. 40).

Tali affermazioni, in mancanza di un adeguato lavoro comparativo, devono essere considerate come autoreferenziali.

In questo caso in particolare ma in generale in tutti i Quadri dello SIA si lamenta la mancanza di matrici di SWOT^[13], dalle quali sviluppare poi opportunamente, ove applicabile, una procedura DPSIR^[14].

4.3 SIA: Quadro di Riferimento Progettuale (QRPlE)

8. Mancata previsione di attraversamenti per la fauna

Si rileva che tra le “opere d’arte minori” (pag. 16) non viene elencato alcun sottopasso o sovrappasso (i cd. “ponti verdi” ^[15]) a favore della fauna.

A parere di codesta A.C. questa è una grave mancanza, che purtroppo avvalorata da parte del Proponente il totale disinteresse nei confronti della tematica: come per altro già esposto in diversi passaggi in capitoli precedenti, la componente faunistica non può essere disconosciuta né può essere ulteriormente interrotta o impedita la continuità ecologica o la RER senza dover provvedere ad adeguate opere di ripristino o miglioramento.

9. “Analisi dei cantieri” - consumo del suolo

(§ 4.1)

Relativamente a questa tematica il documento in esame dichiara che “Le aree di cantiere lungo il tracciato di progetto sono state selezionate sulla base delle seguenti esigenze principali: (...)”

- minimizzazione del consumo di territorio;
- minimizzazione dell’impatto sull’ambiente naturale ed antropico” (pag. 41).

¹³ L’analisi **SWOT**, conosciuta anche come Matrice TOWS, è uno strumento di pianificazione strategica usata per valutare i punti di forza (**Strengths**), debolezza (**Weaknesses**), le opportunità (**Opportunities**) e le minacce (**Threats**) di un progetto o in un’impresa o in ogni altra situazione in cui un’organizzazione o un individuo deve prendere una decisione per raggiungere un obiettivo.

Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_SWOT

¹⁴ **DPSIR** is a causal framework for describing the interactions between society and the environment.

This framework has been adopted by the European Environment Agency. The components of this model are: **D**iving forces, **P**ressures, **S**tates, **I**mpacts, **R**esponses.

This framework is an extension of the pressure-state-response model developed by OECD.

As a first step, data and information on all the different elements in the DPSIR chain is collected. Then possible connections between these different aspects are postulated. Through the use of the DPSIR modeling framework, it is possible to gauge the effectiveness of responses put into place.

Fonte: <http://en.wikipedia.org/wiki/DPSIR>

¹⁵ I ponti verdi sono strutture artificiali costruite per permettere agli animali di attraversare autostrade e/o binari ferroviari che possono rappresentare barriere difficilmente valicabili se non letali.

I ponti verdi proteggono la fauna dal rischio di essere investita durante gli spostamenti; possono diventare luogo d’incontro e accoppiamento fra animali della stessa specie che vivono separati e di conseguenza assicurano una maggiore variabilità genetica; sono luoghi dove può essere più facile procacciarsi il cibo se quelli stessi luoghi vengono resi più appetibili all’interesse di specie (p.e. piantumazione di alberi da frutto all’inizio e lungo i ponti).

La cantierizzazione generale dell'opera è decisamente considerevole^[16] e, per quanto è dato a leggere nel **QRPIe** non si comprende, lungo la linea dei lavori, quali siano stati gli appezzamenti presi in esame e quali siano stati scartati ovvero se le opere necessarie non possano essere realizzate attraverso una più efficiente ottimizzazione dell'uso del suolo: la questione non è da poco visto il notevole consumo di terreno prospettato.

In primo luogo si rileva che mai nel progetto viene espressa la perdita di superficie che il potenziamento ferroviario cagionerà, sia per un suo dato totale (comprensivo cioè anche di territorio già urbanizzato o semi-urbanizzato), sia per il dato molto importante di consumo di territorio ancora ecologicamente utile e funzionante per la produzione di servizi ecosistemici.

In questo senso preoccupa leggere nel **QRPeo** prima che *"Il tracciato si sviluppa per la maggior parte in aree a destinazione agricola"* (pag. 46)^[17] e poi non trovare subito dopo (tabella alle pagg. 47 e 48) alcun riscontro di codesta destinazione nell'esame dei territori comunali attraversati dall'opera.

In secondo luogo ed in aggiunta al primo preoccupa quindi che, a fronte di una cantierizzazione che con le sue 26 previste aree tecniche, come recita la tabella alle pagg. 43 e 44, consumerà complessivamente quasi 17 ha di terreno, per queste stesse aree tecniche non vi sia alcuna descrizione dello stato dei luoghi in questo capitolo di trattazione dedicata: queste indicazioni possono essere ricavate, parzialmente, per interpretazione dalle tavole dell'uso del suolo^[18] e, più dettagliatamente solo per quanto riguarda le aree considerate nella **RDI**^[19].

Certamente il Proponente dichiara che *"Le aree di cantiere, una volta smantellate le installazioni presenti e demolite le pavimentazioni, verranno restituite alla destinazione d'uso attuale"* (pagg. 44-46) ma, stanti i poveri presupposti di affidabilità e precisione fino ad ora verificati, non esiste alcuna garanzia che le aree attualmente ancora ecologicamente produttive possano ritornare allo stato *ante operam*.

E in ogni caso rimane il dato di consumo irreversibile di suolo per la posa dei potenziamenti ferroviari, con estensione delle relative fasce di rispetto^[20].

¹⁶ "Complessivamente è stata prevista l'installazione di:

- n. 2 campi base, uno a servizio dell'intera tratta e l'altro a servizio delle lavorazioni previste dal PRG di Rho;
- n. 2 cantieri operativi; l'ubicazione di tali cantieri è stata condizionata, oltre che dalla presenza di aree libere in prossimità della sede ferroviaria, dalla necessità di garantire collegamenti stradali rapidi alle diverse aree di lavoro;
- n. 9 aree tecniche funzionali alla realizzazione delle principali Opere d'arte (a parte lo scavalco costituite in tutti i casi da Opere per la risoluzione di interferenze stradali od idrauliche);
- n. 8 aree di stoccaggio, a supporto delle attività dei cantieri operativi, dislocate in aree strategiche lungo il tracciato;
- n. 5 cantieri di armamento" (pag. 42).

¹⁷ Detta destinazione è confermata anche in un altro punto del documento: *"Al termine del ciclo operativo del cantiere, si provvederà alla sistemazione finale dell'area, in particolare si prevede di restituire le superfici agli usi ante operam, per lo più agricoli (...)".* Pag. 82.

¹⁸ Da notare che sulle 3 tavole di progetto relative all'uso del suolo, le tipologie individuate non sono state neppure completate con i codici CORINE Land Cover, tanto da far pensare che dette tipologie siano state identificate abbastanza sommariamente.

¹⁹ A parere di chi scrive, poco senso ha inserire la descrizione delle aree tecniche nel **PMA** (pagg. 9+57) in quanto esso non è un documento atto alla valutazione degli impatti e della loro significatività.

²⁰ Si fa presente che nello stesso **QRA** si dichiara: *"Il suolo è un elemento ambientale di primaria importanza, che va considerato come una risorsa difficilmente rinnovabile, se non in tempi molto lunghi; per questo motivo è necessario operare al fine di minimizzarne le modificazioni e se possibile migliorarne le caratteristiche"* (pag. 120).

Nulla viene previsto, come deartificializzazioni, per compensare il consumo irreversibile di suolo e d'altra parte, le superfici che saranno oggetto di mitigazione appaiono poca cosa come estensione globale.

10. "Sistema naturale e paesaggistico"

(§ 5.1.2)

Medesimi dubbi come espressi alla fine del precedente **punto 9** sussistono in merito alle garanzie che vengono espresse nel § 5.1.2.1, "Criteri generali di progettazione delle Opere a verde".

In primo luogo occorre separare il concetto di "sistema naturale" da quello di "sistema paesaggistico": i due concetti possono essere sovrapponibili, ma non sono forzatamente la stessa cosa.

Ciò che è *naturale* è legato precipuamente all'ambiente, inteso con complessità di elementi biotici e abiotici e relazioni intra- e interspecifici tra specie e i loro habitat; ciò che è paesaggistico è legato certamente agli elementi della natura ma può essere intercalato anche da altri elementi estranei, squisitamente di origine antropica, che non costituiscono forzatamente habitat per questa o quella specie.

Ciò significa che la progettazione di opere a verde può senza dubbio avere un obiettivo paesaggistico, qui nel senso di estetico-percettivo ma non è affatto detto che quegli inserimenti possano contribuire in maniera soddisfacente ai bisogni di specie, soprattutto se sono progettati senza criteri naturalistici.

Classicamente ci si imbatte spesso nella disposizione di elementi attrattivi eccessivamente vicini alla fonte di impatto o, per l'avifauna, non sufficientemente alti.

Oppure, come nel caso in questione in intendimenti come il seguente: "Lo scopo finale degli interventi sarà quindi, dal punto di vista ecologico, quello di restituire all'ambiente il suo carattere di continuità, ricostituendo la vegetazione tipica dei luoghi, creando una serie di microambienti naturali che, oltre ad una valenza paesaggistica ed estetica, avranno l'importante finalità ecologica di favorire il mantenimento della biodiversità locale" (pag. 52).

I microambienti, creati nei pressi di una fonte di disturbo, di stress o di pericolo, facilmente possono rivelarsi delle trappole ecologiche, oltre a risultare pressoché inutili a causa della loro ristretta estensione, in quanto non consentono di fatto alcun svolgimento di funzione vitale, salvo fungere da sporadici posatoi o ripari. Per cui solitamente sono ininfluenti per aumentare la complessità ecologica di una data area.

A meno che questi ambienti, con tutte le accortezze necessarie, non vengano creati per una specie molto particolare (per esempio una distesa di ortiche per alcune specie di Ropaloceri), ma questa tipologia di lavori e/o di atteggiamento non è certamente contemplata nel progetto in esame.

Comunque sia per le opere di mitigazione ambientale, indipendentemente da come le si voglia intendere, non è dato sapere l'entità del finanziamento dedicato, ovvero la loro effettiva realizzabilità, visto che il Quadro Economico presenta una diversificazione dei costi macroscopica e assolutamente insufficiente.

Tutta da verificare anche la strategia operativa in merito alla (solo) possibile "riqualificazione ambientale delle aree intercluse e residuali" (pag. 53) e la validità scientifica del percorso di "sistemazione di elementi lineari tipici di paesaggio agrario e/o urbano a funzione di ricucitura con elementi di vegetazione preesistente" (pag. 53).

A tal proposito il Proponente dichiara: "La predisposizione di tali elementi rafforza la rete ecologica, dando un contributo saliente alla connessione fra ambiti territoriali e all'incremento della biodiversità locale, essendo in grado di ospitare un gran numero di specie animali. Le siepi e i filari, inoltre, danno un contributo alla valorizzazione del paesaggio agrario, sia in termini paesaggistici che funzionali, svolgendo un ruolo di protezione contro il vento e il miglioramento del microclima".

Certo, tutto vero, peccato che per quanto riguarda la fauna manchi la contestualizzazione specie-specifica: né qui né in alcun altro documento del progetto si rileva per quali specie queste opere verrebbero predisposte e quale possa essere il loro ruolo nelle relazioni specie-habitat.

11. Predisposizione di un "vivaio di appoggio"?

Nel documento si afferma: "(...) si prevede, che prima dell'apertura dei cantieri venga effettuata dall'appaltatore una raccolta delle essenze naturali da utilizzare dalle aree limitrofe all'area di intervento. Queste potranno essere impiantate provvisoriamente in un vivaio al latere dei cantieri e ivi allevate fino all'impianto definitivo. Il vivaio di appoggio potrà inoltre essere utilizzato per ospitare anche quegli esemplari interferiti in fase di realizzazione che, per significatività e valore, in accordo con l'agronomo forestale che seguirà l'intera durata dei lavori e gli enti gestori del Parco del Rocolo e del Parco Agricolo Milano Sud, saranno trapiantati e reimpiantati al termine dei lavori" (pag. 55).

Ci si permette di dubitare che questo vivaio possa venire predisposto sia perché, in più punti dell'analisi ambientale il Proponente svaluta completamente la qualità della copertura vegetale lungo il tracciato dell'opera, sia perché lo stesso vivaio cartograficamente non è previsto in alcun luogo.

12. "Interventi a verde previsti"

(§ 5.1.2.4)

Sulla scorta del medesimo *input* di cui al precedente **punto 10** e in affiancamento al ragionamento di cui al precedente **punto 9**, si rileva che alle pagg. 57-65 vengono elencate 32 sommarie piccole schede relative ad altrettanti interventi di ripristino, che interessano l'insieme dei territori comunali interferiti dall'opera.

Questi interventi assommano ad un totale di poco meno di 7 *ha*, nei quali si effettueranno operazioni anche su superfici molto limitate, con tutto quello che ciò può comportare, come brevemente spiegato al precedente **punto 10**.

A fronte di queste mitigazioni, senza dubbio impostate con buone intenzioni, in nessuna parte dei documenti progettuali il Proponente risponde alle seguenti questioni:

- a) qual è il totale degli esemplari arboreo-arbustivi che verranno rimossi a causa delle opere di progetto?^[21]
- b) qual è la superficie di nuovo consumo di suolo provocata dall'opera principale e dalle opere connesse?
- c) qual è, nelle 26 aree di cantiere, la superficie di nuovo consumo di suolo che verrà definitivamente persa con urbanizzazioni o impermeabilizzazioni e che non verrà ripristinata come *ante operam* alla fine dei cantieri?
- d) qual è, tra le opere di mitigazione, la superficie totale di territorio che verrà riavviata *ex novo* alla produttività ecosistemica?
- e) come può essere valutato quantitativamente e qualitativamente il dato di confronto tra la superficie di suolo che verrà globalmente persa a causa del progetto e quella che verrà ecologicamente riconvertita e/o potenziata?
- f) qual è l'entità economica che il progetto dedicherà alle opere a verde?

13. Consumo della risorsa acqua

Dopo il consumo di suolo, purtroppo, si rilevano dimenticanze o noncuranze anche in merito alla risorsa acqua.

Ossia nel **QRPIe** non viene calcolato quale potrà essere il fabbisogno idrico di cantiere né come potrà avvenire l'approvvigionamento, se dalla rete irrigua superficiale, se attraverso nuovi pozzi o se, peggio ancora, dalla rete acquedottistica locale con l'aggravio di vedere utilizzare acqua potabile per fabbricare calcestruzzo, ecc.

²¹ Per esempio nel **QRA** è citato: "Aree di maggiore impatto sulla componente vegetazionale di tipo forestale sono localizzate presso le aree verdi di superfici intercluse (nelle vicinanze dell'area di stoccaggio Pantanedo, 21500 mq) ed in corrispondenza di corpi idrici (area di stoccaggio Olona, 3500 mq, ed area tecnica Scavalco, 16100 mq)". Pag. 123.

Senza considerare l'acqua tecnica per le costruzioni o per tutti i vari servizi, il solo dato presente relativo alla bagnatura delle strade/piste di cantiere è impressionante: *"Si prevede un'operazione di bagnatura delle piste e dei piazzali dei cantieri operativi e delle aree tecniche, finalizzata ad impedire il sollevamento delle particelle di polvere da parte delle ruote dei mezzi e a legare al suolo le particelle di fini. Tale intervento sarà effettuato in maniera sistematica sulla base anche della fase di lavoro e tenendo conto del periodo stagionale con incremento della frequenza delle bagnature durante la stagione estiva. L'intervento di bagnatura verrà eseguito con autobotti dotate di pompa a spruzzo con ugelli (...), irrorando un quantitativo di acqua pari almeno a 150 lt/min"* (pag. 76).

4.4 SIA: Quadro di Riferimento Ambientale (QRA)

Come si è già accennato il progetto in esame non è l'unico ad essere ricompreso nel potenziamento della tra Rho-Gallarate, visto che temporalmente è stato preceduto dal progetto della *"Nuova derivazione dal Canale Villoresi"*.

L'impostazione analitica dei due progetti è simile, alle volte è persino speculare. Per ciò che concerne il *focus* di queste osservazioni, vi sono diverse informazioni ambientali e naturalistiche che sono transitate pedissequamente da un **QRA** all'altro, e questo non va certo ad avvalorare la qualità del lavoro, soprattutto per quanto riguarda l'obbligo da parte del Proponente di produrre dati scientifici aggiornati. Un discorso simile è riproponibile anche per la **RDI** (si veda successivo § 4.5).

14. "Gli indicatori ambientali"

(§ 1.2)

Non si comprende che valore abbia il § 1.2 del **QRA** in quanto nel documento non è stata sviluppata alcuna linea logico-consequenziale riconoscibile sull'individuazione e successiva considerazione di detti valori ambientali.

Per inciso il Proponente non nomina neppure la possibilità di individuare indicatori biologici, ossia specie-specifici o specie *target* o specie-ombrello.

Conseguentemente a ciò, come già precedentemente accennato nel precedente § 3, non sarà possibile ritrovare alcun indicatore ambientale - o biologico di specie- coerente nel **PMA** (si veda successivo § 4.6).

15. "Ambiente idrico (...) Qualità delle acque"

(§ 2.1.3)

Nel **QRA** si riporta quanto segue: *"(...) la valutazione dello stato ecologico in base ai dati raccolti mensilmente nel biennio 2000-2001 (...)"* (pag. 22): per l'eccessiva datazione degli elementi valutati e la mancanza di aggiornamenti, si ritiene che le considerazioni espresse dal Proponente per questa tematica siano viziate da una mancanza di base.

Oltre ai dati relativi ai descrittori biotici (valori IBE) vengono forniti anche quelli relativi ai descrittori chimico-fisici (metalli in sospensione): questi dati erano già stati prodotti in occasione del **QRA** del progetto *"Nuova derivazione dal Canale Villoresi"*: anche qui, erano già vecchi nell'aprile 2011 quando furono presentati, era sono ancora più vecchi e senza dubbio occorre aggiornarli.

Purtroppo risulta molto parziale anche la situazione descrittiva delle acque sotterranee (pag. 25).

16. Suolo

La descrizione della componente è correttamente svolta a livello geologico e geomorfologico, cionondimeno questa trattazione è da considerarsi staccata dal poter o saper considerare il valore ecosistemico che la risorsa rappresenta.

Concludere che *"non si ritiene che soggetti esterni possano essere coinvolti/interessati al presente aspetto ambientale"* (pag. 37) è un errore in termini di consumo di suolo e consumo di risorsa

difficilmente rinnovabile, ovvero completamente non rinnovabile quando intervengano cementificazioni e impermeabilizzazioni (si vedano anche precedenti **punti 9 e 12**).

17. "Vegetazione e flora"

(§ 2.3.2.2)

- Per questa tematica la riproposizione di contenuti dal **QRA** del progetto "Nuova derivazione dal Canale Villorresi" è considerevole.
- Nel documento è riportato che "lo studio è stato condotto attraverso un'analisi bibliografica supportata da fotointerpretazione e da sopralluoghi di verifica" (pag. 37): occorre avanzare parecchi dubbi, sia sull' "analisi bibliografica" sia sui "sopralluoghi di verifica".
Per il primo aspetto la bibliografia riportata a corredo del **QRA**, al § 5, non presenta alcun testo utile mentre per il secondo non viene riportata alcuna metodologia di sopralluogo, né tempistiche né numero delle uscite^[22]. Men che meno sono stati condotti rilievi fitosociologici, ovvero si è spiegato se questi fossero o meno necessari.
- Nuovamente, la parte in esame non è stata trattata sotto l'aspetto della sua potenzialità all'evoluzione verso ecosistemi più complessi.
- Nella "Valutazione delle interferenze" non corrisponde assolutamente al vero il fatto che "(...) la parte del Bosco di Vanzago, che comunque non è interferita dal progetto, presenta uno scarso valore naturalistico in quanto ormai completamente colonizzata dalla robinia" (pag. 53)^[23].
Lo stesso Proponente, nel **QRA** del progetto "Nuova derivazione dal Canale Villorresi", affermava: "Sono in atto nell'area, da parte dell'Ente gestore, interventi di piantumazione di essenze autoctone e tipiche dell'area e di eradicazione di esemplari di robinia" (pag. 54).
- Ancora non è accettabile la svalutazione che il Proponente effettua nella seguente frase: "Ecosistema agrario. (...) La maggior parte del territorio è comunque caratterizzata da aree in cui sono evidenti i segni dell'influenza antropica (colture agricole). I seminativi semplici occupano la maggior parte della fascia di riferimento non edificata" (pag. 53).
Le aree agricole possono rappresentare importanti aree di transizione o anche, per specie specifiche, aree di foraggiamento e di espansione: se il terreno è libero da opere e da urbanizzazioni, per quanto sotto l'effetto dell'antropizzazione, mantiene comunque alto il suo potenziale di riconversione ecologica per poter ancora volgere ad una maggiore complessità ecosistemica^[24].
- A pag. 124 del **QRA** è riportato: "La valutazione viene condotta tenendo presenti tre criteri differenti: la quantità, la severità e sensibilità.
La quantità in questo caso coincide con il numero di essenze vegetali interferite dalle attività di cantiere e che quindi, di conseguenza, devono essere abbattute per la realizzazione delle opere.
La severità in questo caso è intesa sia come valore ornamentale delle essenze vegetali legata alla specie ed alle dimensioni, che come valenza ecosistemica; date le caratteristiche del territori non si trovano esemplari di particolare valore.

²² Similmente, sopralluoghi sono lasciati intendere anche nel **QRPIe**: "(...) è fondamentale conoscere le potenzialità vegetazionali dei luoghi, derivanti dalla conoscenza degli aspetti climatici, nonché delle condizioni stagionali (pedologiche, geomorfologiche ecc.) e, al tempo stesso, individuare mediante sopralluoghi in campo, le specie vegetali realmente presenti" (pag. 54).

²³ Non corretto, anche più avanti, con: "I boschi anche ricadenti all'interno di aree protette (vedi Bosco di Vanzago) risultano praticamente nella totalità degradate a causa della colonizzazioni di specie altamente infestanti (Robinia pseudoacacia e Prunus serotina)". Pag. 55.

²⁴ Più avanti, per stessa scrittura del Proponente, si afferma: "Le associazioni animali e vegetali che si rinvergono nell'ecosistema sono costituite da specie spesso attratte dalla disponibilità di sostanza organica resa disponibile dall'intervento dell'uomo. Questi ambienti sono spesso sfruttati a fini di alimentazione da specie provenienti da zone limitrofe e non stanziali nell'ecosistema stesso" (pag. 56).

La sensibilità viene ricondotta alla presenza o meno nel territorio di ambienti naturali particolarmente sensibili quali aree boscate, aree naturali, corsi d'acqua con vegetazione ripariale. L'impatto per quanto detto viene considerato di bassa entità".

Il Proponente insiste sulla svalutazione territoriale della risorsa e conclude sbrigativamente con considerazioni decisamente opinabili.

Rispetto alla "quantità", già si è trattata la questione al precedente **punto 12**.

Circa la "severità" non ha senso concentrarsi unicamente su tipologia di essenza e dimensioni, escludendo dalla considerazione anche l'aggregazione numerica di più esemplari, che possono costituire un habitat sufficientemente esteso, per la specie o in comunione con altre specie.

Da ultimo, in merito alla "sensibilità", il Proponente non tiene in considerazione il valore relativo di un habitat semi-naturale che, magari di poco conto rispetto a parametri regionali o nazionali di importanza conservazionistica, può assumere differenti valori per la sua posizione locale rispetto al contesto di area di influenza o di area vasta.

18. "Fauna"

(§ 2.3.2.3)

1) Tra le aree prese in considerazione dal **QRA** per la determinazione della componente faunistica, come già visto in precedenza, non viene considerata la presenza del PLIS "Parco Basso Olona".

2) a) Avifauna

- E' abbastanza particolare il modo di procedere del Proponente in questa tematica: per l'avifauna, infatti, ci si è concentrati unicamente sull'area del Bosco di Vanzago. Certamente quella è l'area più ricca di avifauna ma è anche la più studiata e conosciuta, ovvero non v'era alcun bisogno di osservare esclusivamente quell'area. Molto più importante sarebbe stato procedere con delle verifiche lungo il tracciato e a destra e a sinistra dello stesso, per i vari *buffer* prudenziali che il progetto dice di aver considerato^[25] e che, a questo punto, si deduce essere informazioni di *routine* e non di sostanza, di perfetta ricopiatura dal progetto "Nuova derivazione dal Canale Villoresi".
- Si menzionano "prospezioni" (pag. 45), ovvero sopralluoghi ma non si fornisce alcun dato sul numero delle uscite, sul numero dei rilevatori e sul periodo utilizzato.
- Si elencano alcune specie genericamente presenti "tra i diversi centri abitati" (pag. 45), ma non si comprende se queste specie siano state rilevate in campo e dove oppure se siano solo frutto di deduzione bibliografica.
- Tra l'altro in bibliografia (§ 5) non è presente alcun testo consultato per l'avifauna.
- Per l'avifauna non è stata composta alcuna cartografia di presenza di specie.
- Non si comprende il valore della tabella riportata alle pagg. 46 e 47 elencante i migratori abituali presenti nell'area del SIC/ZPS IT2050006: anche se queste specie fossero tutte quelle effettivamente presenti, i dati non sono guarniti di alcuna analisi qualitativa e/o specie-specifica in generale.

²⁵ "Sulla base delle indicazioni di carattere tecnico-scientifico fornite dagli esperti ed alla luce delle problematiche ambientali emerse in sede di impostazione dello studio di impatto ambientale, si è assunta come area d'influenza potenziale una fascia in asse al tracciato la cui ampiezza varia da qualche centinaio di metri sino ad alcuni chilometri, a seconda delle componenti ambientali indagate.

Nello specifico, in relazione all'entità dell'opera, agli ingombri dei manufatti, alla complessità degli interventi e ai cantieri e zone di lavoro, si ritiene che un'ampiezza di 1 km circa in asse al tracciato possa generalmente costituire un margine sufficiente per rilevare le possibili interferenze tra l'opera ed i principali ricettori di impatto". **QRA**, pag. 8.

Ammesso ma assolutamente non concesso che il *buffer* di 1 km sia stato applicato allo studio dell'avifauna e/o delle altre componenti faunistiche, è logico che detta misura lascia ampi margini di insicurezza per la sua limitata estensione in presenza di specie dai vasti *home range* (rapaci) o dalla grande mobilità (ungulati) che potrebbero non venire rilevati nel *buffer* stesso ma l'assenza di dato non significherebbe non presenza nell'area.

- Non si comprende come mai la tabella riportata alle pagg. 46 e 47 elenchi solo le specie migratrici.
- Non si comprende il valore della tabella riportata alle pagg. 46 e 47 in questo **QRA**, considerando che ai dati riportati non seguirà poi nel **QRA** stesso alcuna osservazione specie-specifica di tutela rispetto alle tipologie di impatto del progetto, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio.
- Nella tabella riportata alle pagg. 46 e 47 non si comprende il valore del dato "*Valore Totale Standard*".
A parte che detto dato non viene supportato in bibliografia ma, come visto prima, mancano adeguate consultazioni al fine della definizione del valore [almeno] locale e regionale di una data presenza.
- Nella tabella riportata alle pagg. 46 e 47 il valore di appartenenza di una data specie alla "Lista Rossa" secondo testi del 1981 e 1982 è da considerarsi incredibilmente vecchio e non più attuale e/o riconfermabile.
La definizione di un valore conservazionistico per l'avifauna andava semmai supportata dalla classificazione secondo la Direttiva 2009/147/CE, secondo le codifiche SPEC e AEW.

b) "Piccoli mammiferi"

- Nel testo è affermato: "*Le conoscenze sulla distribuzione dei piccoli Mammiferi sono ancora più scarse di quelle degli altri Vertebrati quali Anfibi, Rettili, Uccelli, in quanto queste specie, nella maggior parte dei casi, non sono quasi mai osservabili di giorno ed inoltre i sistemi di trappolaggio per ottenere dati sulla loro presenza sono dispendiosi ed impegnativi*" (pag. 49).
La posizione assunta dal Proponente non è sostenibile, né metodologicamente né scientificamente.
Il fatto che le conoscenze siano scarse, non può essere sufficiente all'interno di un progetto per evitare di approfondire la tematica, se ritenuta di interesse. Allo stesso modo non è giustificabile la poca disponibilità di dati con il fatto che i monitoraggi sarebbero "*dispendiosi ed impegnativi*" (che poi non è neppure veramente così).
- Nel testo è affermato: "*Nella ricerca dei piccoli Mammiferi sono state adottate metodologie dirette di accertamento della presenza di queste specie, simili a quelle adottate per gli Anfibi e per i Rettili, oltre a servirsi delle loro tracce. Sono inoltre state cercate borre di Strigiformi (civetta, gufo comune ed allocco), nonché fatte di predatori quali volpe e faina, per poter risalire alle specie da essi predate attraverso l'analisi dei frammenti ossei delle prede presenti nei loro resti (rigurgiti o feci)*" (pag. 49).
A tal proposito non viene fornito alcun dato statistico o di altra natura sui rilievi effettuati.
- Nel testo non si comprende per i "*piccoli mammiferi*" ove ci si sia concentrati per l'indagine; tuttavia l'elenco di specie collegate alla "*zona palustre*" (pag. 49) fa supporre che si sia osservato solo l'area del Bosco di Vanzago.
In questo caso la considerazione è la medesima di quella espressa al primo trattino della precedente lettera a).
- Nell'elenco di specie presenti, anche se questo fosse riferito al solo Bosco di Vanzago, non vengono riportate alcune specie che sono presenti sul Formulario Standard del SIC/ZPS IT2050006.
- Nell'elenco di specie presenti non vengono evidenziate quelle di interesse conservazionistico, per esempio i chiroterri. Alcuni chiroterri senz'altro presenti nell'area di interesse non sono stati considerati.
Si ricorda che nella produzione di materiale informativo scientifico circa le peculiarità di interesse ambientale occorre tener presente che, ove alcune specificità risultino mancanti di

dati quali-quantitativi di presenza storici e/o aggiornati - per esempio per i chiroterri²⁶ e per la carabidofauna, che conta diverse specie a vario livello di interesse comunitario - il Proponente o provvede in proprio alla produzione di dati sufficientemente esaustivi oppure applica il principio di precauzione e, in mancanza di certezza di assenza di rischio, si astiene dall'intervenire e/o predispone un intervento che comporti un grado di sicurezza sufficiente al raggiungimento della non incidenza sulla specie o, alla peggio, della incidenza non significativa.

- Per i "piccoli mammiferi" non è stata composta alcuna cartografia di presenza di specie.

c) "Mammiferi maggiori"

- Nel testo è affermato: "Per quanto riguarda i Mammiferi di grosse dimensioni, la letteratura è tradizionalmente ricca" (pag. 50). A tal proposito in bibliografia (§ 5) non è stato ritrovato nessun testo consultato che parlasse di mammalofauna.
- Nel testo è affermato: "La ricerca sui mammiferi di maggiori dimensioni si è svolta contemporaneamente a quella sul resto della fauna. Le uscite sono state dedicate all'esplorazione della zona ed alla ricerca generica delle specie presenti e al reperimento di tracce (es. impronte, fatte, giacigli). Per le singole specie si sono ricercati e valutati i segni caratteristici, più facilmente determinabili e di più facile rinvenimento" (pag. 50).
A tal proposito non viene fornito alcun dato statistico o di altra natura sui rilievi effettuati.
- Nel testo, a pag. 50, è affermato: "Per valutare l'abbondanza delle specie di ungulati presenti (...)".
A tal proposito si fa notare che per le specie elencate a pag. 50 non viene fornito alcun dato di abbondanza ma solo la presenza.
- Nel testo non si comprende quale sia stata l'area indagata per la valutazione quali-quantitativa dei "mammiferi maggiori".
- Per i "mammiferi maggiori" non è stata composta alcuna cartografia di presenza di specie.

d) "Anfibi"

- Com'è stato già visto per l'avifauna, anche per gli Anfibi le analisi si sono concentrate unicamente sull'area del Bosco di Vanzago.
A tal proposito si veda la medesima nota al primo trattino della precedente lettera a).
- Nel testo è affermato: "La ricerca di Anfibi all'interno dell'area di studio è avvenuta durante i sopralluoghi effettuati in campo" (pag. 51).
E poco più avanti: "Anche i canti che alcune specie emettono sono stati utilizzati per l'accertamento della presenza di queste specie nell'area in oggetto".
Purtroppo non vengono forniti dati statistici o di altra natura sui rilievi effettuati e conseguentemente i risultati presentati sono da accettarsi con grande prudenza.
- L'espressione "La ricerca di Anfibi è stata condotta analizzando tutti gli ambienti frequentati da questi animali ed è stata mirata soprattutto, ma non esclusivamente, alle specie che dai dati bibliografici sono risultate essere potenzialmente presenti nell'area" (pag. 51) non ha in questo contesto, in pratica, alcun senso.
Conducendo una generica ricerca sugli Anfibi è assolutamente logico che vengano annotate le presenze di tutte le specie contattate, anche quelle di minore interesse conservazionistico.
- Per quanto riguarda l'espressione "Gli Anfibi adulti sono stati ricercati nei loro ambienti caratteristici e nelle ore della giornata a loro più favorevoli, così, ad esempio, i rospi (Bufo

²⁶ Per quanto riguarda la chiroterofauna, il Proponente è conscio della presenza di questo importante Gruppo tassonomico. Infatti, seppur in maniera eccessivamente generica per una valutazione di impatto in una pratica di VIA o in una procedura di valutazione di incidenza, nel **QRA** del progetto "Nuova derivazione dal Canale Villoresi" si accenna: "Molto interessante è il popolamento di Chiroterri, composto da numerose specie alcune delle quali anche definite "vulnerabili". Tale ricchezza di specie è imputabile alla presenza di posatoi rappresentati da piante vetuste nelle aree boscate ed edifici rurali (Longo e Rutigliano, 2007)" (pag. 63).

bufo) sono stati cercati di giorno sotto i sassi, il muschio, le foglie e gli alberi morti, tra le radici, sollevando le cortecce di vecchi tronchi e nei cavi dei grossi ceppi, mentre le rane sono state cercate in zone boscate, prati e campi, in acqua con l'utilizzo del retino e sotto i sassi, il muschio, le foglie e gli alberi morti, tra le radici, sollevando le cortecce di vecchi tronchi e nei cavi dei grossi ceppi" (pag. 51), la Scrivente non sa bene cosa pensare.

Forse è una frase copiata da qualche testo didattico o forse è veramente ciò che è stato attuato per l'analisi in campo degli Anfibi, tuttavia una tale metodologia *random* appare quanto meno ... dispersiva!

- Nel testo è riportato: "Dalle ricerche eseguite e dai dati bibliografici risultano presenti nelle vicinanze dell'area in esame, le seguenti specie di Anfibi: *Pelobates fuscus* (*Pelobates fuscus*) (...)" Pag. 51.

Si fa presente che la presenza di *Pelobates fuscus* nell'Area Vasta e nel Bosco di Vanzago è tutt'altro che confermata da parte dell'Ente Gestore del sito Natura 2000.

- La *check-list* degli Anfibi non corrisponde a quanto riportato sul Formulario Standard del sito IT2050006 e non è presente alcuna operazione di raffronto.
- Per gli Anfibi non è stata composta alcuna cartografia di presenza di specie.

e) "Rettili"

- I primi 4 punti trattati nella precedente lettera d) sono da ritenersi allo stesso modo validi anche per l'analisi dei Rettili.

- Nel testo è riportato: "Le ricerche hanno portato all'individuazione certa delle seguenti specie di Rettili: (...) *Testuggine d'acqua* (*Emys orbicularis*)". Pag. 52.

Si fa presente che la presenza di *Emys orbicularis* nell'Area Vasta e nel Bosco di Vanzago è tutt'altro che confermata da parte dell'Ente Gestore del sito Natura 2000.

- La *check-list* dei Rettili non corrisponde a quanto riportato sul Formulario Standard del sito IT2050006 e non è presente alcuna operazione di raffronto.
- Per i Rettili non è stata composta alcuna cartografia di presenza di specie.

f) "Ittiofauna"

- Sul QRA è riportato: "I corsi d'acqua più prossimi all'area di studio sono rappresentati dal fiume Olona e da canali artificiali che possono essere considerati come privi di qualunque forma di vita" (pag. 52).

L'affermazione di carattere assoluto è senza alcun dubbio troppo categorica e non rispondente alla realtà delle cose, almeno per quello che sono le indicazioni a disposizione dell'A.C. di Vanzago.

Il Proponente in questo caso, oltre ad aggiornare adeguatamente i dati sui rilievi IBE (si veda precedente punto 15), avrebbe dovuto contattare le amministrazioni dei PLIS interessati per conoscere l'esatta consistenza delle popolazioni di fauna ittica e procedere, semmai, con delle analisi in campo.

g) "Invertebrati"

- Tutto quello che il QRA è stato capace di comporre sul vastissimo mondo degli Invertebrati è stato racchiuso in pochissime misere righe, e cioè: "Nella descrizione delle popolazioni di invertebrati caratterizzanti l'area di studio, si è ritenuto opportuno circoscrivere l'area al Bosco di Vanzago, zona in cui si individua una significativa varietà di popolazioni di Invertebrati. Nell'ambito della classe degli Insetti, si evidenzia la presenza di Coleotteri carabidi, mentre, nelle zone umide all'interno del Bosco di Vanzago sono presenti Invertebrati come *Helix pomatia*, *Physa acuta*, *Unio elongatulus*" (pag. 53).

Questo atteggiamento, semplicemente, non è né scientificamente né normativamente accettabile.

A partire dal fatto che, anche ammettendo che fosse possibile racchiudere nel solo Bosco di Vanzago l'importanza conservazionistica del Gruppo tassonomico - e ovviamente non è così

-, nel Formulario Standard del sito IT2050006 sono presenti diverse altre specie di Invertebrati, oltre alle tre elencate dal Proponente.

Specie che perciò andavano indagate sulla loro consistenza e distribuzione, per le quali andavano fatte delle considerazioni di conservazione.

- Per gli Invertebrati non è stata composta alcuna cartografia di presenza di specie.

3) Per tutte le analisi faunistiche che sarebbero state svolte all'interno del SIC/ZPS IT2050006 con i vari supposti sopralluoghi, codesta A.C. di Vanzago è stata informata dall'Ente Gestore che lo stesso non è mai stato coinvolto in alcuna attività di monitoraggio o di analisi in campo da parte del Proponente o di suoi incaricati.

4) Viste le numerosissime mancanze rilevate in fase di analisi faunistica, non possono essere accettate le affermazioni del QRA, come: *"In linea generale si può pertanto sostenere che, dal punto di vista faunistico, gli impatti causati dalla realizzazione di quest'opera risultano essere piuttosto ridotti anche a causa dello scarso pregio naturalistico dell'area in esame. Anche nei punti in cui la ferrovia attraversa zone facenti parte di parchi di un consistente valore naturalistico (Parco Agricolo Sud di Milano, Parco del Roccolo e Bosco di Vanzago) l'impatto che ne consegue risulta essere sempre relativamente ridotto"* (pag. 54).

In primo luogo in questo punto del QRA non si può ancora parlare di impatti ridotti sulla componente in quanto gli stessi non sono stati ancora analizzati.

Secondariamente l'area non è affatto di "scarso pregio naturalistico", l'affermazione è assolutamente falsa. Quel che è vero è che la componente non è stata minimamente indagata.

5) Risultano poi censurabili anche i successivi passaggi: *"Si può affermare che i maggiori impatti si verificheranno a carico dell'ornitofauna che popola il territorio in esame. Tale situazione si sta già comunque verificando a causa del notevole tasso di inquinamento acustico, atmosferico ed all'evidente processo di rimaneggiamento del territorio.*

Vi è comunque da evidenziare che l'infrastruttura ferroviaria è già presente all'attualità e che quindi il potenziamento di progetto non modifica la condizione esistente" (pag. 54).

Di nuovo, non si comprende sulla base di quali considerazioni di impatto si possa statuire in questo punto del QRA che *"che i maggiori impatti si verificheranno a carico dell'ornitofauna"*.

E se anche così fosse, allora, ulteriori *minori impatti* qui non identificabili a carico di quali componenti sarebbero addebitabili? E questi impatti sarebbero sostenibili per le popolazioni faunistiche impattate?

E ancora: i carichi antropici e le pressioni già presenti sul territorio non possono assolutamente essere considerati come un *placet* per una maggiore urbanizzazione ma devono essere tenuti in considerazione per la valutazione complessiva degli impatti, operazione questa per nulla tenuta e mente o tentata in questo SIA.

Anche la presenza di una linea ferroviaria già esistente non può essere considerata sufficiente a evitare doverose considerazioni conservazionistiche nei confronti delle specie faunistiche, dei loro habitat di specie e delle connessioni esistenti, ovvero delle reti ecologiche.

L'attuale linea ferroviaria è strutturalmente differente da quella che sarà resa disponibile una volta completata l'opera. La nuova opera ferroviaria, costituita da diversi binari, sarà più ampia da attraversare, ove sarà possibile, e la maggiore presenza di linee ferrate con il prevedibile aumento di traffico di convogli aumenterà la possibilità di investimenti e morti^[27].

²⁷ In questo senso, tra l'altro, nulla si conosce circa la pressione che l'attuale linea ferroviaria esercita sulle popolazioni faunistiche.

Al contrario dove verranno posizionate barriere l'attraversamento risulterà completamente impedito²⁸] e le barriere, se non correttamente installate, potrebbero rappresentare un problema anche per l'avifauna.

In ogni caso il Proponente in queste sbrigative asserzioni dimentica completamente la lunga fase di cantiere, con i danni o anche solo i disturbi che ne discenderanno.

- 6) Per quanto fino ad ora motivato risulta evidente che la componente faunistica potrà senz'altro essere impattata, sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio.

19. "Ecosistemi"

(§ 2.4)

- La descrizione della componente è viziata da diverse errate considerazioni e mancanze provenienti dalla svalutativa analisi della parte vegetazionale e della parte faunistica che, per brevità, si evitano di ripetere.

- A ciò si aggiungono grossolani errori come: "Il SIC/ZPS in oggetto è circondato da un muro in cemento armato alto circa 2 m, difficilmente permeabile" (pag. 55), qui in chiaro senza privativo rispetto alla potenzialità delle connessioni ecologiche²⁹].

Il SIC/ZPS IT2050006 non è affatto cintato, tanto meno con "un muro di cemento armato alto circa 2 m". Il Proponente confonde la situazione e riporta un dato che è relativo solo ad una ristretta zona centrale dell'area, che presenta tuttavia diversi varchi.

- Come già riportato al precedente **punto 5** non è stato considerato il PLIS "Parco del Basso Olona".
- La rappresentazione degli ecosistemi nell'area vasta è da considerarsi per lo più scolastica in quanto non è presente una contestualizzazione territoriale per quali aree svolgono quale ruolo.
- Non sono riportate le valenze floro-faunistiche delle varie aree e non sono rappresentati i rapporti habitat-specie, né i flussi di spostamenti o le eventuali rotte migratorie locali: in poche parole non è stata minimamente considerata la Rete Ecologica Regionale.
- Ne deriva che l'affermazione "Per quanto detto l'impatto sulla componente è da considerarsi nullo o trascurabile" (pag. 59) (anche qui, assolutamente impropria come posizione all'interno della dinamica del **QRA**) è da considerarsi autoreferenziale e per nulla rispondente alla realtà dei fatti.
- Per quanto fino ad ora motivato risulta evidente che la componente ecosistemica verrà senz'altro impattata, sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio.

20. "Rumore"

(§ 2.5)

Per quanto riguarda la componente naturalistica, si rileva che non è stato minimamente indagato l'effetto della pressione acustica dell'opera, in fase di cantiere o in fase di esercizio, sulla parte faunistica.

Fatto questo abbastanza singolare considerato che, come si evince dal **QRPco** (pag. 54), già nella **RDI** per il SIC/ZPS di Vanzago del progetto preliminare del 2003, si affermava: *Il fattore di impatto, relativamente più significativo, è prevalentemente legato all'esercizio della linea e riguarda il disturbo di tipo acustico prodotto dai treni in transito sull'ornitofauna*".

E' chiaro che l'impatto si produce lungo tutto la linea ferrata e conseguentemente andava indagata la fonte di pressione negli habitat di specie per le varie specie presenti.

²⁸ La struttura delle barriere è infatti considerevole: "La barriera è nello specifico composta da un basamento in calcestruzzo fino a 2 m sul p.f. per un'altezza complessiva di 2,80 m, sormontato da una pannellatura leggera fino all'altezza di barriera indicata dal dimensionamento acustico". **QRA**, pag. 72.

²⁹ La stessa errata indicazione è riportata anche sulla **RDI**: "Il SIC/ZPS in oggetto è circondato da un muro in cemento armato alto circa 2 m, difficilmente permeabile" (pag. 87).

21. "Atmosfera"

(§ 3.2)

Nella definizione delle emissioni da parte dei mezzi di cantiere, sia su piste che su aree pavimentate, non viene espresso il valore di inquinamento prevedibile o anche solo ipotizzabile giornalmente o per l'intera durata del cantiere, computando l'insieme delle lavorazioni, dei passaggi e dei transiti (non sono stimati neppure quelli) delle operazioni previste.

Le macchine operatrici sono molte e altrettante saranno le fonti emissive (un elenco di macchine è espresso nella tabella alle pagg. 128 e 129 del **QRA**).

Tra l'altro, a tal proposito, già con la propria Del. 145/2011 codesta Amministrazione Comunale aveva fatto notare che *"la previsione di un flusso di 30 camion al giorno lungo le vie centrali del paese"* risultava generalmente insostenibile.

22. "Ambiente idrico"

(§ 3.3)

Come si evince alle pagg. 115-118 le tipologie di impatto sulle acque superficiali e su quelle sotterranee possono essere diverse e di diverse entità.

Va da sé, inoltre che la qualità della componente idrica, superficiale o sotterranea, condiziona conseguentemente gli ambienti in cui essa sarà presente e a cui essa sarà collegata, siano essi prossimi o più distanti. Di conseguenza ne risentiranno le specie vegetali e faunistiche.

Il testo riporta il seguente passaggio: *"Non essendo possibile eseguire stime o modellazioni, e dal momento che gli impatti vanno considerati come potenziali, i parametri quantità e severità non possono che assumere un valore tendenziale"* (pag. 119).

Ciò può essere vero per i problemi che possono occorrere in cantiere (p.e. perdite di fanghi, oli e carburante, danneggiamenti, rotture, ecc.) ma non è una posizione sufficiente per gli interventi (movimenti terra e installazione di opere) sui corsi d'acqua e sui corpi idrici in generale, che dovrebbero essere singolarmente descritti per valutare se possono intervenire pressioni di qualche genere sull'ecosistema.

23. Opere di mitigazione

Le opere che il progetto prevede, di cui si è brevemente trattato al precedente **punto 12**, non possono essere accettate sotto il profilo naturalistico in quanto non sono state predisposte con criteri scientifici, o specie-specifici, o *target*-specifici.

In poche parole non si comprende in base a quale ragionamento logico e consequenziale dette opere dovrebbero o potrebbero raggiungere i positivi risultati per le quali sono state studiate. Ergo, allo stato delle attuali conoscenze, non vi è alcuna garanzia che dette opere possano costituire un valido aiuto né a mitigare gli effetti negativi del progetto in fase di esercizio né ad aumentare, in termini di interesse conservazionistico e non solo, la complessità biologica delle rispettive aree di inserimento.

24. "Conclusioni e valutazione della significatività"

(§ 4.3)

Lo schema conclusivo di pag. 161 non può essere accettato nei suoi contenuti, sia per tutto quanto fino ad ora motivato nelle presenti Osservazioni sia perché, più banalmente, i contenuti di questo schema, visti i richiami a capitoli inesistenti, sono da intendersi probabilmente riferiti ad altro **QRA** e non a quello qui analizzato.

Per riassumere, di seguito sono gli spunti di maggiore interesse sulle componenti ambientali e naturalistiche che nello **SIA** risultano o incomplete, oppure omesse, o errate, oppure mancanti:

- I. descrizione degli habitat di specie: insufficiente;
- II. cartografia degli habitat di specie o presenza di specie: mancante;

- III. *check-list* di specie: insufficienti;
- IV. valori conservazionistici di specie: mancanti;
- V. analisi qualitativa delle popolazioni: mancanti;
- VI. opportuna e auspicabile analisi specifica per le specie floro-faunistiche di All. IV della Direttiva 92/43/CEE al di fuori dei siti Natura 2000 e produzione di relativa cartografia di presenza: non condotta;
- VII. analisi delle catene trofiche e delle nicchie alimentari: mancante;
- VIII. analisi della resilienza di specie: mancante;
- IX. identificazione di specie *target* e/o “ombrello” come bioindicatori: mancante;
- X. analisi delle specie aliene: non condotta;
- XI. analisi dei valori ecosistemici: non opportuna;
- XII. analisi delle connessioni ecosistemiche: mancante;
- XIII. definizione degli impatti in fase di cantiere e in fase di esercizio: non corretta;
- XIV. definizione delle significatività di impatto: non opportuna;
- XV. definizione delle opere di mitigazione: non sufficiente e/o non opportuna.

In aggiunta si segnala:

- XVI. analisi dell'eventuale inquinamento e disturbo luminoso durante il cantiere a causa di operazioni notturne: mancante;
- XVII. analisi dei servizi ecosistemici: mancante;
- XVIII. considerazione all'interno del progetto dei costi dei servizi ecosistemici impattati e/o dei costi relativi al consumo di risorse naturali: mancante;
- XIX. analisi dei fattori di pressione sull'ambiente naturale, di origine sia naturale che antropica, attualmente presenti nell'area di progetto e nell'Area di Influenza e relativa rappresentazione cartografica: mancante^[30];
- XX. analisi dell'effetto sinergico^[31] degli impatti di progetto: non effettuata^[32];
- XXI. analisi di piani/progetti coevi alla realizzazione del progetto in parola e analisi del cumulo degli impatti: non effettuata^[33];
- XXII. matrici riepilogative: assenti^[34].

In conclusione:

- XXIII. principio di precauzione: non applicato;
- XXIV. rispetto dei vincoli sulla RER: non osservati;
- XXV. procedura di VIA del progetto in esame: non autorizzabile, a causa di SIA non conforme.

³⁰ L'analisi dei fattori di pressione già attivi sul territorio è una parte normativamente obbligatoria da analizzare durante una procedura di VIA.

³¹ Per *effetto sinergico* si intende la considerazione di tutti gli impatti di progetto cumulativamente e/o contemporaneamente considerati.

³² L'analisi degli effetti sinergici di progetto è una parte normativamente obbligatoria da analizzare durante una procedura di VIA.

³³ L'analisi degli effetti congiunti è una parte normativamente obbligatoria da analizzare durante una procedura di VIA.

³⁴ Lo **SIA** non contiene alcuna matrice riepilogativa in merito alle caratteristiche del progetto, allo sviluppo dei suoi impatti e ai bersagli danneggiati.

4.5 Relazione di Incidenza (RDI)

La quasi totalità delle considerazioni sugli aspetti ambientali e naturalistici, già espresse nell'analisi dello SIA (QRPCo, QRPIe e QRA), è da considerarsi valida anche per l'analisi della RDI.

Essendo l'opera di progetto collocata esternamente al SIC/ZPS IT2050006, chiaramente non si produrranno impatti diretti su habitat e specie floro-faunistiche di interesse comunitario ritrovabili all'interno del sito.

Effetti diretti sulle specie potranno prodursi in caso di morti o lesioni, durante le fasi sia di cantiere sia di esercizio, a causa di incidenti e investimenti di specie di All. 1 o migratori abituali di cui All. 1 della Direttiva 2009/147/CE e di specie di All.ti II e IV della Direttiva 92/43/CEE che sono ritrovabili all'interno del sito e che si spostano fuori del sito.

Allo stesso modo specie di All. 1 o migratori abituali di cui All. 1 della Direttiva 2009/147/CE e specie di All.ti II e IV della Direttiva 92/43/CEE potranno essere interessate in maniera indiretta dai lavori e dall'esercizio dell'opera per effetti su loro habitat di specie all'esterno del sito Natura 2000.

Evitando perciò di ripetere concetti già espressi, nella presente parte di Osservazioni verranno evidenziate ulteriori mancanze o anomalie riscontrate nella lettura della RDI.

4.5.1 Aspetti generali

25. Situazione degli invasi all'interno del Bosco di Vanzago

Nella RDI è affermato che i *"laghi (...) arrivano talvolta anche a prosciugarsi completamente"* (pag. 11) a causa della mancata alimentazione tramite il canale secondario Villorosi che attraversa il SIC/ZPS: per quanto dato a sapere alla Scrivente A.C., questa è una situazione che non si è mai procurata.

Può capitare che vadano in asciutta il canale di irrigazione e/o il reticolo superficiale, ma non si è mai verificato che gli invasi si prosciugassero completamente.

26. Distanza del sito Natura 2000 dalle opere

Si denotano dati discordanti nei vari documenti di progetto. Infatti nel QRPCo è citato: *"Ciò nondimeno si deve evidenziare che a circa 750 m è localizzato il SIC/ZPS IT2050006 Bosco di Vanzago"* (pag. 54).

Invece nella presente RDI è meglio specificato: *"(...) il tracciato della linea ferroviaria oggetto del quadruplicamento si sviluppa ad una distanza media di circa 600 m metri ad est del sito Natura 2000"* (pag. 89).

27. Elementi conoscitivi ed inquadramento ambientale del SIC/ZPS IT2050006

- Ad avvalorare quanto espresso nel precedente § 1, si segnala che le parti della RDI di cui al suo § 7, *"Caratteristiche ambientali del SIC/ZPS IT2050006 Bosco di Vanzago"*, e relativi sottocapitoli, sono identiche per contenuti alle stesse parti, che hanno medesima numerazione di capitoli, del progetto *"Nuova derivazione dal Canale Villorosi"*.

La medesima cosa si può dire per il § 8 della RDI, *"La connettività ecologica"*.

E' lampante che i due progetti avrebbero dovuto essere analizzati contemporaneamente e non essere avviati a valutazione attraverso due procedure separate di VIA.

- Nell'operazione di "copia-incolla" il Proponente è perciò andato a riaffermare: *"L'analisi dei dati disponibili in bibliografia, le indagini condotte sul Sito e i dati presenti nel Formulario Natura 2000 consentono di stilare la check-list faunistica dell'area"* (pag. 65).

Occorre ribadire che la bibliografia presentata nello SIA (§ 5), sotto gli aspetti faunistici, è risultata praticamente nulla. E poco più si può affermare per quella presentata nella RDI (§ 13). Non

risultano inoltre agli atti contatti con l'Ente Gestore per monitoraggi o sopralluoghi svolti in questa direzione (si vedano anche precedenti **punti 17 e 18**).

4.5.2 Ecosistemi

La componente ecosistemica sull'area di progetto, soprattutto per quello che riguarda la sua capacità di fungere da elemento di connessione con altre aree (p.e. per spostamento e dispersione di specie di interesse comunitario), così com'era stato fatto nel **QRA** (si veda precedente **punto 19**), viene svalutata o omessa nel § 8 della **RDI**.

Proprio perché *“gli insediamenti urbani, le infrastrutture viarie o produttive presenti e l'agricoltura hanno infatti ridotto gli habitat naturali a frammenti nei quali l'effetto isola determina perdita di specie, banalizzazione dei popolamenti ed uniformità paesaggistica. [e] L'esistenza di importanti vie di comunicazione fungono da barriere al passaggio della fauna locale”* e, d'altro canto, *“risultano direttamente interessati dalle opere di progetto il Parco Agricolo sud Milano e il Parco del Roccolo”* (pag. 85) - e, si aggiunge, all'area di intervento risulta prossimo il dimenticato PLIS “Parco basso Olona -”, non può essere sufficiente e può persino fuorviante affermare: *“(…) considerato che il potenziamento della linea ferroviaria avviene pressoché in sede, l'intervento in progetto non determina un'interruzione né una diminuzione della connettività ecologica all'interno del SIC/ZPS con le aree limitrofe, in quanto rimane praticamente immutata la situazione già in essere”* (pag. 85).

Infatti:

- a) il potenziamento della linea ferroviaria comporta comunque un nuovo consumo di suolo e un allargamento della servitù dell'infrastruttura, con i relativi condizionamenti ambientali del caso;
- b) il Proponente non ha per nulla affrontato o studiato, né nel **QRA** né nella **RDI**, la componente connettività ecologica;
- c) mentre è perciò logico che non vi sia una diminuzione di connettività ecologica all'interno del SIC/ZPS, mancano completamente allo studio i rapporti di connessione tra il SIC e l'area vasta intorno, con aggancio alle reti ecologiche già esistenti e normativamente tutelate;
- d) la situazione attuale per quanto riguarda la connettività non rimane assolutamente *“immutata”*, in quanto verranno apposte barriere prima non esistenti (si veda precedente **punto 18.5**) e, di contro, non è stata progettata alcuna opera accessoria che possa favorire l'attraversamento della linea da parte della fauna (p.e. sottopasso o viadotti verdi), come già affermato al precedente **punto 8**^[35].

4.5.3 Incidenza del progetto

28. In fase di esercizio

- A causa delle insufficienti e non opportune considerazioni sugli ecosistemi e sulla connettività, il Proponente continua erroneamente ad affermare che *“le uniche interferenze si verificano in fase di cantiere (...) mentre in fase di esercizio non si rileva alcuna interferenza significativa”* (pag. 87). Interferenze di progetto in fase di esercizio saranno rilevabili senz'altro nella componente ecosistemica e anche per quella faunistica, specificatamente avifauna, ma non solo, se non altro per coerenza (!) con quello che era già stato affermato nella **RDI** del progetto preliminare (si veda precedente **punto 20**).

Mancano poi dati sull'incidenza dell'attuale linea ferroviaria in merito a collisioni ed investimenti con la fauna (si veda precedente **punto 18.5**) e, conseguentemente, quale potrebbe essere in tal senso l'incidenza della nuova opera, visto il quadruplicamento delle linee e il prospettato incremento di passaggi di convogli.

Che tutti questi aspetti, ai sensi della normativa che regola la valutazione di incidenza, possa o meno risultare di rango “significativo” circa l'incidenza, questo è l'elemento dirimente che è a

³⁵ Questo commento valga anche per quanto similmente affermato poco più avanti nella **RDI**: *“(…) trattandosi di un potenziamento di una linea ferroviaria già esistente l'effetto barriera non sussiste”* (pag. 90).

carico del Proponente di esaminare, con un adeguato procedimento scientifico, progressivo e riconoscibile.

- V'è altresì da notare che nella **RDI** non si fa alcun accenno al prelievo di materiale da cava da due punti molto vicini al sito Natura 2000: la cava identificata in mappa come "C3 (ATE G7)" corrispondente alla cava Eredi di Bellasio Eugenio snc, sita in Località Cascina Madonnina a Pregnana Milanese e la cava identificata come "C4 (ATE G8)", corrispondente alla cava Inerti Ecoter SGA s.r.l., sita in Località Cascina San Giuseppe in Arluno.
L'aumento delle lavorazioni per la produzione del materiale e il transito dei veicoli per il suo trasporto sarà una forte fonte di maggior impatto che né la **RDI** né il **QRA** hanno analizzato.

29. In fase di cantiere

L'affermazione del Proponente "(...) si mette in evidenza che l'incidenza in fase di cantiere ha un carattere del tutto transitorio e temporaneo e mitigabile con opportuni accorgimenti" (pag. 87) è autoreferenziale e non è scientificamente sostenibile, ovvero non ha alcun senso.

A fronte di 5 anni di durata dei lavori, la transitorietà qui nominata volendo intendere che il cantiere durerebbe poco tempo, è del tutto opinabile!

Anche riguardo alla temporaneità dei lavori, ovvero sulla possibilità di ripristino delle aree, come si è visto nell'esame del **QRA**, sussistono parecchi dubbi e chiare insufficienze progettuali di fronte al dato di consumo irreversibile di suolo (che significa comunque impedire che ambienti sotto l'effetto dell'antropizzazione, ma liberi da urbanizzazioni, possano evolvere a maggiore complessità biologica e aumentare il loro contributo nella produzione di servizi ecosistemici).

Infine gli accorgimenti di cantiere, ai quale il Proponente si appella, in questa **RDI** non sono stati minimamente affrontati e per questo non si può garantire in nessun modo, solo sulla base di rapide esternazioni, che il principio di precauzione sia stato opportunamente considerato.

30. "Interferenza con la componente faunistica"

A pag. 87 sono presenti due paragrafi zeppi di menzioni errate e visioni parziali del problema.

Il Proponente afferma che in fase di cantiere, a carico della fauna, si produrranno effetti di "potenziale limitazione della mobilità delle popolazioni locali, specialmente di mammiferi, tra cui il capriolo, rettili ed anfibi, per l'effettuo dissuasivo che il traffico ha sugli animali (...)".

Purtroppo occorre tenere presente anche gli investimenti e gli schiacciamenti, a carico di tutte le componenti, anche di quelle alate, vertebrate e invertebrate.

Però nella **RDI** si limita la portata del problema scrivendo ancora che il SIC/ZPS è circondato da un muro in cemento armato alto 2m!

Poi si accenna a "specie con home-range di maggiori dimensioni e a maggiore mobilità" non esplicitando le specie alate^[36] ma ovviamente, nel contesto in esame, non si può intendere che quelle.

E si menziona persino al problema - che in relazione di fatto non viene affrontato - del "(...) periodo scelto per l'esecuzione dell'opera se coincidente con i periodi riproduttivi (territorialità, corteggiamento, allevamento della prole, ecc.) o di dispersione"^[37] ma, ancora una volta, tutto viene risolto, ovvero evitato nella sua valutazione, grazie alla fantomatica presenza del muro di cemento armato!, senza considerare che gli uccelli (o le altre specie alate) sanno volare ad altezze superiori a 2 metri.

³⁶ Tra le "specie [alate] con home-range di maggiori dimensioni" non vi sono solo gli uccelli: anche i pipistrelli possono compiere spostamenti considerevoli per procacciarsi il cibo e le attività al crepuscolo o notturne non sono escluse nella programmazione della tempistica dei cantieri.

Invece tra le "specie [alate] (...) a maggiore mobilità", oltre a uccelli e pipistrelli, vanno considerate anche numerosissime specie di invertebrati, come Lepidotteri, Odonati, Carabidi, ecc.:

³⁷ A tal proposito si veda anche precedente **punto 1**.

4.5.4 "Prescrizioni e misure di mitigazione degli impatti"

(§ 11)

Per quanto riguarda questo capitolo, specificatamente approntato nella **RDI**, si ritengono valide le medesime osservazioni già espresse al precedente **punto 23**.

In merito alle aree di intervento ove si prevedono mitigazioni e riqualificazioni vegetazionali, le schede di cui alle pagg. 96-99 sono le medesime già mostrate nel **QRA** (si veda precedente **punto 12**), previste per il territorio del Comune di Vanzago, con l'aggiunta dell'intervento "IA 35 001", che nel **QRA** non era stato elencato e/o previsto.

4.5.5 "Conclusioni"

(§ 12)

I contenuti del precedente **punto 24** sono da considerarsi validi pressoché nella loro totalità, con un particolare rilievo ai punti **XIX, XX e XXI**.

Validi anche per la **RDI**, conseguentemente, i contenuti dei punti **XXIII, XXIV e XXV**.

4.6 Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA)

La relazione di **PMA** introduce al § 3.2.1.1 le aree oggetto di cantiere: si nota che nelle descrizioni non sono presenti tutte le 26 aree, come da tabella alle pagg. 43 e 44 del **QRPIe**.

Per quanto riguarda gli aspetti vegetazionali e faunistici preoccupa particolarmente il tentativo da parte del Proponente di far inserire nel **PMA**, nella fase *ante operam*, tutte le attività di analisi e di verifica di specie e di popolazione che invece dovrebbero essere svolte ora, in fase di valutazione del progetto.

Infatti, i proposti "rilievi fitosociologici" (§ 6.5.4), la definizione precisa delle "fitocenosi direttamente consumate dalle attività di cantiere" (§ 6.5.4.1), il censimento della flora e delle specie vegetali, anche attraverso transetti (§ 6.5.4.2), il "censimento delle specie animali presenti" e l' "analisi dei popolamenti faunistici" devono essere considerati in fase valutativa: sono elementi dirimenti per la definizione delle tipologie di impatto delle opere e delle significatività degli effetti.

Non è possibile e non è normativamente ammissibile rimandare la produzione di questi dati in fase *ante-operam*, dopo l'approvazione del progetto: in questo modo non si fa altro che 'compatibilizzare' le varie caratteristiche ambientali al progetto stesso.

Non si può neppure essere d'accordo con la seguente affermazione: "Si procederà (...) alla raccolta di dati quantitativi solo per quei gruppi di specie che vengono indicati dalle raccomandazioni dell'ARPA Lombardia (ad esempio micro-mammiferi, anfibi e rettili)" (pag. 103).

Le specie animali non devono essere analizzate secondo le indicazioni di ARPA, a meno che ARPA non abbia fornito delle indicazioni multidisciplinari che siano adeguate per il rispetto delle varie normative, comunitarie, nazionali e regionali: concentrarsi solo su micro-mammiferi, anfibi e rettili, dimenticando avifauna, mammiferi più grandi ed invertebrati senza dubbio non va in questa direzione.

In generale, comunque, come si era anticipato al precedente **punto 14**, il **PMA** non contiene alcun indicatore di specie e quindi, in assenza di queste considerazioni sia nel **QRA** sia, appunto nel **PMA**, ci si domanda con quale coerenza si possa affermare che l'opera non avrà effetti negativi sulle specie.

Da ultimo non si concorda con le frequenze di controllo di vegetazione e fauna, così come indicato nelle tabelle alle pagg. 108 e 109. Le frequenze di controllo *ante operam* e *post operam* sono troppo poche e, per la fauna, sono insufficienti anche le frequenze di controllo in corso d'opera.

L'esiguo numero indicato dal Proponente non può coprire le variabili ambientali e meteo-climatiche, né può intercettare, sia per la vegetazione sia per la fauna, l'ampio spettro di presenza di specie, che si manifesta con intensità diverse in diverse stagioni dell'anno.

5 Richieste finali

Si sottolinea che tutto l'aspetto multicriteriale dell'impatto ambientale e naturalistico di questa progettazione dovrà essere profondamente rivisto, inserendo informazioni corrette, complete, esaustive, coerenti e in linea con quanto richiesto dalla normativa vigente.

Andrà costruito un percorso di analisi logico e consequenziale, riconoscibile e documentato, al fine di determinare con la maggiore precisione possibile gli impatti dell'intervento su habitat e specie, sull'interdipendenza degli elementi biotici e abiotici; al fine della preservazione delle numerose funzionalità ecosistemiche.

Sarà perciò necessario negli elaborati di valenza ambientale, ovvero nella Relazione dello Studio di Impatto Ambientale, Quadro di Riferimento Ambientale che dovrà essere riformulato e nella Relazione di Incidenza che dovrà essere nuovamente predisposta, ora su un documento, ora sull'altro, ora su entrambi, a seconda della loro applicabilità, considerare le indicazioni che seguono.

5.1 Per il contesto generale

- a) Fare in modo che sempre, in ogni momento decisionale, rispetto a qualsiasi pianificazione o progettazione e rispetto a qualsiasi argomento collettivo, la qualità della vita sia intesa nel suo senso più ampio e democratico e che la sostenibilità dello sviluppo diventi il filo rosso sempre riconoscibile e sempre ripreso di qualsiasi processo;
- b) assumere l'importanza della diversità biologica come patrimonio irrinunciabile del territorio e come elemento fondamentale per le economie e per la qualità della vita, riferendosi prioritariamente e coscientemente ai principi internazionali di sostenibilità ecosistemica e dando attivazione ai numerosissimi accordi internazionali che richiedono l'estesa e trasversale conservazione della biodiversità, in coordinamento con tutti i settori economici e sociali;
- c) approfondire il valore - anche economico - dei servizi forniti dagli ecosistemi^[38] attuando, come menzionato nella precedente **lettera b)**, gli importanti principi cardine^[39] che ne regolano l'approccio; †
- d) valutare le perdite (anche economiche, a causa della perdita definitiva di risorsa suolo, della trasformazione negativa della risorsa biodiversità, ecc.) dei servizi resi dagli ecosistemi, internalizzando nel progetto i costi relativi a questi consumi, o perdite o danneggiamenti di risorse.

5.2 Per la parte tecnico-scientifica

- e) Procedere all'applicazioni di un *buffer* progettuale per identificare in campo naturalistico l'Area di Influenza del progetto, adattandolo ove opportuno all'orografia e alla conformazione territoriale;

³⁸ Si veda per esempio:

- <http://www.lifemgn-serviziecosistemicieu/IT/home/Pages/default.aspx>

Di riferimento internazionale, senz'altro, il *Millennium Ecosystem Assessment*:

- <http://www.unep.org/maweb/en/Index.aspx>

Estremamente esplicativo, rappresentativo e innovativo, il rapporto TEEB: European Communities, 2008. *"The Economics of Ecosystems & Biodiversity (TEEB)"*, al quale si rimanda per un migliore approfondimento, soprattutto a quelle parti che trattano i costi della perdita di biodiversità e i costi della conservazione della biodiversità.

Sito Internet: <http://www.teebweb.org>

³⁹ Si veda: CBD - *Convention on Biological Diversity. Ecosystem principles*

<https://www.cbd.int/ecosystem/principles.shtml>

- f) procedere applicando altresì un secondo *buffer* progettuale per identificare un'Area Vasta di interesse includendo, oltre ai dati (Formulari Standard) provenienti dal/i sito/i Natura 2000 interessato/i dal progetto, anche quelli provenienti dall'intero sistema territoriale al fine di identificare in special modo per quali specie l'area di influenza del progetto in esame costituirebbe habitat di specie, per tutelare le singolarità naturalistiche meritevoli di attenzione;
- g) assicurare che nello studio territoriale, rispetto alla caratteristiche del progetto, vengano identificati gli effetti degli impatti diretti e indiretti, gli effetti negativi transitori e permanenti, reversibili e irreversibili, materiali e immateriali;
- h) affrontare lo scoglio dei dati scientifici da fornire adeguando le relazioni alle migliori e più aggiornate informazioni disponibili;
- i) considerare *realmente* le richieste di conservazione degli habitat, delle specie e degli habitat di specie, facendo perno principalmente sulle Direttive comunitarie 1992/43/CEE e 2009/147/CE (già 79/409/CEE), correlando gli studi con le informazioni provenienti da altre Convenzioni e Accordi internazionali (Bonn, Berna, Eurobats), ivi includendo le specifiche IUCN, ricordando che relativamente ad alcune Convenzioni le Parti contraenti non sono autorizzate a creare nuovi ostacoli o ad imbastire nuove attività, sulle quali operare poi misure di mitigazione o compensazione.
Occorrerà perciò, oltre alle più classiche attenzioni richieste dalle Direttive Uccelli e Habitat, mantenere alta la considerazione delle specie elencate nei Libri rossi, le specie endemiche, rare, localizzate, non dimenticando quanto sancito dagli artt. 12 e 13 della Direttiva 92/43/CEE, al fine di compilare ora, in fase valutativa, delle esaustive *check-lists* quali-quantitative - e delle relative mappe di distribuzione - sia per flora che per fauna vertebrata e invertebrata;
- j) considerare in maniera specifica e fortemente condizionante le classificazioni SPEC di *BirdLife International* per quanto riguarda l'avifauna;
- k) definire con chiarezza la resilienza degli ecosistemi, specificatamente di habitat, di habitat di specie e di popolazioni di specie;
- l) supportare sempre le definizioni di significatività di impatto su habitat e specie con adeguata contestualizzazione scientifica o, semmai, anche con considerazioni deduttive ma solo se di pari affidabilità, e fare in modo che la completezza di elementi conoscitivi presentata nelle analisi e descrizioni ambientali, venga adeguatamente ripresa con una conseguente e sensata procedura di indagine al fine di determinare, per le varie valenze di interesse:
- lo stato di fatto a livello quali-quantitativo,
 - la totalità dei fattori di pressione già attivi sul territorio, i fattori di pressione attivabili con il progetto in esame, i fattori di pressione attivabili con pianificazioni e progettazioni coeve,
 - le 'risposte' individuabili a questi elementi che garantiscano uno stato di conservazione soddisfacente;
- m) considerare con estrema attenzione le catene alimentari, le nicchie alimentari, le specie sito-specifiche o specializzate e le contrazioni di questi spazi e delle attività biologiche a causa degli effetti negativi del progetto nelle modalità elencate alla precedente **lettera g)**;
- n) procedere per flora e fauna ad un esame mirato, locale e su Area Vasta, relativo alla comparsa di specie aliene come fattore di pressione;
- o) impostare il progetto in esame in modo che presenti localmente, su Area di Influenza e su Area Vasta una struttura di conoscenza naturalistica che in maniera chiara, riconoscibile, esaustiva e motivata, si rifaccia ad indicatori biologici di specie ed ambientali, i quali dovranno essere coerentemente ripresi nel **PMA**.

Nel **PMA** potrà essere previsto un monitoraggio *ante operam*, il quale tuttavia non potrà svolgere funzione di analisi territoriale e di definizione di caratteristiche ecosistemiche in quanto questi

passaggi competono alla fase valutativa-approvativa nella procedura di VIA, ma dovrà principalmente confermare lo stato degli ambiti di indagine che dovranno essere stati già inquadrati e strutturati, appunto, all'interno dello SIA-Quadro Ambientale;

- p) impostare il progetto in esame in modo che tenga da subito e approfonditamente in considerazione i tempi di ritorno degli interventi, sotto tutti gli aspetti economici, sociali, umani, ambientali, naturalistici;
- q) considerare approfonditamente i rilievi aggiornati circa l'impronta ecologica e l'impronta idrica nazionale e comunitaria, sulla quale è ormai disponibile una vasta bibliografia;

Parallelamente a queste considerazioni prettamente di ordine conservazionistico, si richiede di:

- r) chiarire quale sarà la quantità di acqua necessaria per le fasi di cantiere, dove questa risorsa verrà reperita e quale sarà l'eventuale impatto del suo prelievo sulle componenti ecosistemiche.

5.3 Per la parte metodologica

- s) Assicurarsi che la stesura delle considerazioni di impatto delle opere di progetto per quanto riguarda gli aspetti ambientali e naturalistici venga fortemente condizionata nei contenuti dalla rigorosa applicazione del principio di precauzione, così come esemplarmente definitivo dalla Commissione Europea nella sua specifica comunicazione^[40];
- t) fare in modo che SIA e RDI, ognuno per le proprie competenze e obiettivi, oltre agli impatti relativi ad ogni singolo argomento di lavoro per sé, determinino con chiarezza anche il cumulo degli impatti di tutti gli ambiti di considerazione (aria, acqua, consumo di suolo, rumore, interruzione di corridoi ecologici, sottrazione di habitat, ecc.), come effetto sinergico, effettuando una valutazione 'habitat-specifica' e 'specie-specifica';
- u) fare in modo che la RDI descriva e consideri:
 - 7 se in questo momento sussistano piani (anche pianificazione di settore) effettivamente proposti o in corso di elaborazione o di validazione e allo stesso modo progetti di opere e interventi, ricadenti nella medesima area oggetto di analisi, ovvero se progetti di opere e interventi siano stati recentemente completati, i cui effetti continui possano provocare la necessità di misure di conservazione correttive o compensative, oppure misure per evitare il degrado gli habitat o la perturbazioni delle specie;
 - se piani e progetti di opere e interventi con le condizioni di cui a trattino precedente sussistano su area contigua ove l'azione oggetto di analisi avrebbe effetto ovvero, circa la perimetrazione del/i sito/i Natura 2000 - relativamente al campo di applicazione geografico - prendendo in considerazione anche sviluppi al di fuori del/i sito/i, ma che possano avere incidenze significative su di esso/i;
- v) fare in modo che la RDI, oltre alle valutazioni degli interventi previsti localmente in termini di impatti ambientali a causa del progetto in esame, consideri congiuntamente anche gli impatti negativi derivanti da eventuali altri piani o progetti, indipendentemente da dove essi producono la loro azione, secondo le richieste della Direttiva 92/43/CEE, art. 6, c. 3;
- w) fare in modo che la RDI, oltre alle valutazioni di cui alle precedenti lettere u) e v), consideri anche gli impatti negativi derivanti da pressioni territoriali già in corso, sia di origine antropica sia di origine naturale;

⁴⁰ Commissione Europea, Bruxelles, 02.02.2000, COM(2000)1 final. *Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione.*

- x) affrontare in maniera sistemica, coerente e coordinata, le pressioni derivanti dalle precedenti lettere u), v) e w), con particolare attenzione agli effetti sinergici e agli effetti cumulativi, con riguardo, perciò, a tutto il territorio interessato dal progetto e alla considerazione di un'Area Vasta attraverso un opportuno *buffer* prudenziale, in merito all'organica funzionalità ecosistemica e alle possibili ripercussioni che la nuova opera potrebbe cagionare a detta funzionalità;
- y) accertarsi che la procedura di cui alla Direttiva 92/43/CEE, art. 6, c. 3, venga affrontata in tutte le sue fasi per poter fornire all'Autorità competente uno strumento di valutazione completo ed adeguato alle necessità di conservazione dell'area impattata;
- z) fare in modo che le eventuali alternative di progetto, se del caso, vengano valutate attraverso pertinenti parametri ambientali e naturalistici e che la procedura risponda ai requisiti di cui alla Direttiva 92/43/CEE, art. 6, c. 3^[41];
- aa) assicurare che ogni ambito di indagine venga provvisto di un adeguato momento di sintesi, con punti di forza e debolezza del sistema, al fine di poter coerentemente identificare le più opportune misure mitigative e compensative;
- bb) assicurare, con specifico riferimento alla procedura di incidenza tipica delle analisi ambientali sui siti Natura 2000, che non vengano confuse le misure compensative con le misure mitigative;
- cc) non applicare le due tipologie di misure di cui alla precedente lettera bb) nello stesso tempo redazionale nella **RDI**;
- dd) non applicare le misure compensative se non si sono prima percorsi tutti i passaggi previsti dalla procedura di incidenza, comprendendo soprattutto la scelta di soluzioni alternative e la valutazione dell' "opzione zero"^[42];
- ee) assicurare, con specifico riferimento alla procedura di incidenza tipica delle analisi ambientali sui siti Natura 2000, che le eventuali alternative di progetto, se del caso, siano valutate con l'opportunità richiesta dalla normativa e interpretata dalle Guide comunitarie e che dette alternative siano inserite nel corretto tempo procedurale;
- ff) assicurare, con specifico riferimento alla procedura di incidenza tipica delle analisi ambientali sui siti Natura 2000, se del caso, la corretta applicazione dell'opzione zero che discende in maniera consequenziale anche dalla possibilità di rivedere gli obiettivi di progetto;
- gg) fare in modo che l'opzione zero, se del caso, venga presa in considerazione e che il suo eventuale accantonamento venga adeguatamente motivato attraverso un confronto tra i benefici derivanti dall'opera e i danni o disturbi ambientali che essa provocherà: i primi dovranno essere superiori ai secondi e dovrà essere dimostrato il procedimento di valutazione;
- hh) assicurare, con specifico riferimento alla procedura di incidenza tipica delle analisi ambientali sui siti Natura 2000, che l'applicazione del regime di deroghe previste della Direttiva 92/43/CEE, art. 6, c. 4, primo e secondo periodo, sia motivato solo se si è nelle condizioni normativamente concesse, attivando le specifiche comunicazioni alle Autorità comunitarie;
- ii) fare in modo che venga previsto un luogo di riesame delle misure di mitigazione e di compensazione ove si possa riscontrare in maniera scientifica quale sia il percorso per il quale dette misure raggiungono il positivo risultato per il quale vengono pianificate;

⁴¹ Nell'ottica della procedura di valutazione dell'incidenza le soluzioni alternative vanno composte dopo la definizione del grado di incidenza del progetto in esame.

⁴² Come per le soluzioni alternative, di cui alla precedente nota 41, l'analisi dell'opzione zero dev'essere condotta con rigore e con raffronti effettivi.

- jj) fare in modo che, relativamente all'applicazione della procedura tipica di una valutazione di incidenza, le eventuali misure di compensazione siano progettate allo stesso tempo del progetto dell'intervento e siano messe in campo con una tempistica adeguata in modo che esse possano dare i positivi esiti per i quali vengono studiate prima che gli effetti negativi dell'intervento si producano;
- kk) fare in modo che le misure di mitigazione e di compensazione godano di un'adeguata copertura economica e che la stessa sia disponibile prima dell'approvazione del progetto.

5.4 Per la parte normativa

- ll) Considerare le richieste normative della Convenzione di Bonn del 23.06.1979, della Convenzione di Berna del 19.07.1979 e dell'Accordo Eurobats del 04.12.1991 che sono leggi dello Stato, rispettivamente la 42 del 25.01.1983, la 503 del 05.08.1981 e la 104 del 27.05.2005;
- mm) fare in modo che le attuali mancanze tecnico-scientifiche e procedurali, rilevate nel materiale documentale analizzato, siano adeguatamente compensate anche attraverso i richiami offerti in questo § 5 conclusivo, per rispondere pienamente alle richieste delle Direttive comunitarie 2009/147/CE, art. 4, c. 1, c. 2 e c. 4 e 92/43/CEE, art. 6, c. 2, c. 3 e c. 4 e artt. 12 e 13;
- nn) assicurarsi che quanto espresso nella precedente **lettera mm)** conduca parimenti il progetto, in merito alla sua realizzazione a carico della rete Natura 2000, ad essere conforme alle richieste dell'Allegato G del DPR 357/1997 e *smi*, e che detta conformità abbia nella **RDI**, punto per punto, una sua tracciabilità logica e consequenziale.

A conclusione delle presenti richieste ci si permette di esprimere ulteriori due punti di richiamo relativi alla normativa sulla VIA:

- oo) assicurarsi che nella composizione della dinamica analitica dello **SIA** e delle risposte agli impatti, venga profuso l'adeguato grado di impegno e completezza necessario, proprio in materia di VIA^[43] in modo da consegnare all'Autorità competente per l'approvazione una documentazione aderente alle richieste del D.lgs 4/2008 art. 3-ter ("Principio dell'azione ambientale") e art. 3-
quater ("Principio dello sviluppo sostenibile"), fondata su una tracciabilità logica e consequenziale;
- pp) assicurare l'adeguato approfondimento degli impatti "(...) diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi (...)"^[44], sia verso l'identificazione della tipologia degli impatti stessi sia soprattutto nella definizione della loro significatività, in modo da permettere una valutazione "in modo appropriato", per non incorrere in infrazioni secondo i disposti della Direttiva 85/337/CEE, - così come integrata dalla Direttiva 97/11/CE e dalla Direttiva 2003/35/CE - art. 3, art. 5 c. 3 e art. 6 c. 2, c. 3 e c. 4, ora tutte consolidate nel testo della nuova Direttiva 2011/92/UE del 13.12.2011, "concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati".

⁴³ D.lgs 4/2008, art. 4, "Finalità", c. 4, lettera b): "la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- 1) l'uomo, la fauna e la flora;
- 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
- 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra".

⁴⁴ Direttiva 85/337/CEE, ora 2011/92/UE, All. IV, informazioni relative all'art. 5, c. 1.